



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione specializzata in materia di imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Song Damiani, Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 738 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente

tra

Curatela del fallimento s.p.a., C.F. in persona del curatore fallimentare in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

attrice

e

Eredi di Giovanni Giuseppe, C.F. nato

convenuti (contumaci)

e

Sergio, C.F.

J

convenuto

e

Giovanni, C.F.



convenuto

e

Luigi,

convenuto

e

Azzurra,

convenuti

e

Teresa,

convenuta

e

Giuseppe,

convenuto

e

Giandomenico,

convenuto

e

Domenico,

convenuto

e



Domenico,

S

convenuto

e

Giuseppe,

convenuto

e

di Assicurazioni s.p.a.,

convenuta

Oggetto: azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci di s.p.a..

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, in riassunzione del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Curatela del fallimento s.p.a. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro,

Assicurazioni s.p.a.,

chiedendo di al Tribunale di “*accertare e dichiarare che gli amministratori ed i sindaci – ciascuno per quanto di competenza e spettanza – hanno tenuto un comportamenti non conformi ai doveri loro imposti dall’atto costitutivo e dalla legge; - accertare e dichiarare che causa i predetti comportamenti omissivi e commissivi ed in violazione all’atto costitutivo ed alla legge si è creato un danno in capo alla società ed ai creditori (difatti, i curatori del fallimento esercitano cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità, sia l’azione che, ai sensi dell’art. 2394 c.c., sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice); per l’effetto, condannare tutti i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento: a) della differenza tra il passivo e l’attivo che saranno accertati in ambito fallimentare; b) in gradata, la condanna dovrà essere determinata nel quantum che emergerà dalla differenza dei netti*



patrimoniali (c.d. perdita incrementabile); c) in subordine, al pagamento della somma di € 4.970.000,00 per come provata dall'attività espletata dalla Guardia di Finanza, i cui risultati sono allegati in atti; d) in ultima analisi, si chiede al giudicante di liquidare in via equitativa il danno la cui responsabilità è da ascrivere agli amministratori convenuti in giudizio ed ai sindaci, ciò sul presupposto della provata ed ascritta responsabilità in capo ai predetti soggetti e nella difficoltà e/o impossibilità (attesa la complessità delle scritture e la lacunosità delle stesse) della specifica quantificazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio Luigi _____ rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia **IN VIA PREGIUDIZIALE RIGETTARSI** la spiegata domanda del **FALLIMENTO 501 HOTL SPA c.l.r. per INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE** dell'azione così come proposta ex art. 2393 c. 3 CC; **IN VIA PRELIMINARE RIGETTARSI** la domanda del **FALLIMENTO _____ SPA c.l.r. per NULLITÀ** della stessa ex art. 164 c.1 CPC; **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE RIGETTARSI** la domanda nella sua interezza per **ASSOLUTA INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ**; **IN OGNI CASO** con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio Sergio _____ rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale dichiarare nullo, quantomeno nei confronti del Sig. _____ l'atto di citazione in riassunzione notificato l'01.02.2018, per assoluta mancanza, indeterminatezza e indeterminabilità sia del petitum che della causa petendi; - in via subordinata, rigettare nel merito le domande avversarie perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, prescritte. - condannare la Curatela del Fallimento _____ S.p.A. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi in via equitativa. - conseguentemente, condannare, altresì, la Curatela del Fallimento _____ S.p.A. al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio Giuseppe _____ chiedendo al Tribunale di “accogliere le eccezioni e le difese in narrativa e, quindi, in ogni caso, rigettare in toto la domanda attorea e, quindi, anche con sentenza non definitiva, estromettere il Dott. Giuseppe dal presente giudizio; 2. condannare, in ogni caso, la curatela fallimentare alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Con comparsa di risposta, si sono costituiti in giudizio _____ Azzurra _____ Francesca _____ Federica _____ e Gianluca _____ (questi ultimi due contumaci innanzi al Tribunale di Vibo Valentia), rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, in via



pregiudiziale e preliminare, revocare la dichiarazione di contumacia della sig.ra Federica con rimessione in termini per l'esercizio di tutte le attività difensive legale alla costituzione del convenuto; - in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle sig.re Azzurra Federica Francesca e Gianluca essendo contestati fatti neppure astrattamente imputabili al loro dante causa sig. Francesco e, per l'effetto, disporre la loro estromissione dal presente giudizio; - in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle sig.re Azzurra e Francesca stante la loro carenza di legittimazione passiva, per tutto quanto indicato in narrativa; e, per l'effetto, disporre la loro estromissione dal presente giudizio; - sempre in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione della Curatela, per tutto quanto esposto in narrativa; - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione spiegata dal Fallimento s.p.a. nei confronti degli esponenti, per tutto quanto esposto in narrativa; in particolare, accertare e dichiarare che l'azione dei creditori sociali nei confronti degli esponenti è prescritta, per tutto quanto esposto in narrativa; accertare e dichiarare che l'azione dei creditori sociali nei confronti degli esponenti è prescritta, per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che qualsivoglia azione di responsabilità dell'organo di controllo qui promossa dal Fallimento s.p.a. nei confronti della sig.ra Federica è prescritta per tutto quanto esposto in narrativa; - nel merito, rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto diffusamente esposto in narrativa; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che le sig.re Azzurra e Francesca potranno rispondere dei debiti del Rag. Francesco esclusivamente nei limiti dell'attivo ereditario (intra vires hereditatis) e con i beni ereditati (cum viribus hereditatis), in virtù dell'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cod. civ., la quota di responsabilità del medesimo Rag. Francesco nei rapporti interni fra i vari coobbligati in solido in relazione al periodo in cui è stato in carico come sindaco della s.p.a. (dal 12 luglio 2007 al 30 ottobre 2007), sempre nei limiti dell'attivo ereditario (intra vires hereditatis) e con i beni ereditati (cum viribus hereditatis), in virtù dell'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario. Con vittoria di competenze spese e onorari”.

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio Giandomenico chiedendo al Tribunale di “dichiarare la domanda attorea: improcedibile e/o inammissibile essendo estinto il



diritto alla prosecuzione del giudizio per l'inosservanza del termine perentorio alla riassunzione; improcedibile, inammissibile e/o rigettarla dichiarando l'estinzione del relativo a seguito e per l'effetto della sua prescrizione; inammissibile, improcedibile e/o rigettarla nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea riconoscere il periodo di funzione nella carica di sindaco del al periodo 29.9.2010 al 20.10.2010 e limitarne in proporzione la quota di responsabilità in relazione alla scarsa incidenza causale della sua condotta nel fallimento societario. Spese e competenze legali come per legge e da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art 93 cpc”.

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio Giovanni (cl. chiedendo di “Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale per incompetenza del Tribunale di Vibo Valentia in luogo della competenza per materia e per territorio del Tribunale di Catanzaro, Sez. imprese; - Dichiarare nullo per assoluta mancanza, indeterminatezza e indeterminabilità sia del petitum che della causa petendi; - Rigettare nel merito le domande avversarie perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, prescritte; - Condannare la Curatela del Fallimento S.p.A. al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Teresa chiedendo al Tribunale di “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto per le ragioni sopra esposte”.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Domenico chiedendo al Tribunale “Voglia il Tribunale, in via principale e nel merito 1) Rigettare la domanda attorea. In via gradata, previo accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di cui in narrativa, 2) compensare l'eventuale credito risarcitorio riconosciuto alla Curatela con il credito dovuto a titolo di pagamento della prestazione professionale svolta dal Dr. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc”.

Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la di Assicurazioni s.p.a., rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale 1. preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda così come avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta società; 2. gradatamente, sempre preliminarmente, previa declaratoria di accoglimento della formale eccezione sollevata anche dall'assicurato, rigettare integralmente la domanda avanzata da parte attrice per intervenuta prescrizione del diritto presuntivamente fatto valere; 3.



ancora più gradatamente, rigettare integralmente la domanda avanzata nei confronti della concludente società di assicurazioni perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; 4. infine, solo per mero scrupolo difensivo, ove ravvisata per ipotesi – solo per ipotesi – un'eventuale tenutezza contrattuale della convenuta società di assicurazioni a tenere indenne l'assicurato dalle pretese risarcitorie dei terzi determinate dalla responsabilità civile dell'assicurato stesso, previa applicazione dei massimali di polizza previsti in contratto, delle limitazioni (lettera E1 delle condizioni aggiuntive) e delle franchigie contrattuali ivi contemplate, ridurre proporzionalmente le pretese risarcitorie avanzate alla tenutezza contrattuale della società assicuratrice chiamata in causa; 5. con vittoria, comunque, di spese e competenze del presente giudizio”.

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio **Domenico** rassegnando le seguenti conclusioni *“Voglia il Tribunale, nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dalla Curatela del Fallimento **S.p.a.** perché del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15% oltre IVA e C.P.A come per legge”.*

Giovanni Giuseppe (cl. **sebbene** regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo, pertanto, contumace.

Dopo l'udienza di prima comparizione del 3 luglio 2018, il giudizio è stato interrotto, in ragione del decesso di **Saverio**

Con ricorso *ex art. 303 c.p.c.*, la Curatela del fallimento **s.p.a.** ha riassunto il giudizio ed ha convenuto di fronte al Tribunale di Catanzaro gli eredi di **Saverio** nonchè **Sergio, Luigi, Domenico, Teresa, Giovanni** (cl. **Domenico, Giuseppe, Giandomenico, Azzurra, Federica, Francesca e Gianluca** per la prosecuzione del giudizio.

Le parti già costituite hanno depositato comparsa di costituzione riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta precedentemente depositata. Il giudizio non è stato riassunto nei confronti della **assicurazione**.

Con comparsa di risposta, inoltre, si sono costituiti in giudizio, in qualità di eredi di **Saverio Giuseppe e Giovanni** (cl. **quest'ultimo** già parte del giudizio in proprio, chiedendo al Tribunale di *“dichiarare nullo per assoluta mancanza, indeterminatezza e indeterminabilità sia del petitum che della causa petendi; - Rigettare nel merito le domande avversarie perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, prescritte; - Condannare la Curatela del Fallimento **S.p.A.** al pagamento delle spese e competenze*



legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.

Successivamente, all’esito dell’udienza del 21 luglio 2020, il giudizio è stato nuovamente interrotto, in ragione del decesso di Giovanni (cl.

Con ricorso *ex art.* 303 c.p.c., la curatela del fallimento s.p.a. ha convenuto in giudizio gli eredi di Saverio e le altre parti sopra indicate, per la prosecuzione del giudizio.

Le parti già costituite hanno nuovamente depositato comparsa di costituzione, riportandosi ai precedenti scritti difensivi.

Il giudizio non è stato riassunto nei confronti della Assicurazione. La difesa della società assicurativa ha, tuttavia, depositato note di trattazione scritta del 22.06.2020, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata nell’ambito del presente giudizio.

Dietro invito del Tribunale, la difesa della Curatela, con le note di trattazione scritta del 29.01.2021, ha precisato che *“La riassunzione (a seguito di incompetenza) innanzi a codesto Ill.mo Tribunale sezione imprese è stata notificata per mero errore anche alla tuttavia, riscontrato ciò la riassunzione dopo la morte del convenuto sig. Saverio non è stata notificata, così come anche l’ultima riassunzione a seguito della intervenuta morte dell’altro convenuto sig. Giovanni”*.

Con comparsa di risposta, inoltre, si è costituita in giudizio Concetta la quale ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, avendo allegato di aver formalmente rinunciato all’eredità di Giovanni (cl. come da verbale di rinuncia all’eredità del 28 dicembre 2020 ricevuta dal Tribunale di Vibo Valentia (R.G. n. 628/2020, rep. n. 1120/2020 del 28 dicembre 2020), registrato il 31 maggio 2021 al n. 402, e che, con lei, hanno rinunciato all’eredità del convenuto deceduto, anche i propri figli Carla Cinzia Claudia Giovanni e Raffaele chiamati all’eredità per rappresentazione.

Pertanto, a seguito di rinuncia dell’attrice agli atti del giudizio nei confronti di Concetta con sentenza non definitiva n. 318/2022, depositata il 7 marzo 2022, il Tribunale ha dichiarato *“l’estinzione del rapporto processuale tra la Curatela attrice e Concetta”*, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Gli eredi di Giovanni (cl. invece, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, rimanendo, pertanto, contumaci.

La causa, quindi, istruita mediante acquisizione documentale e consulenza tecnica d’ufficio, all’esito dell’udienza del 15 marzo 2024, previa precisazione delle conclusioni come da note di



trattazione scritta depositate, è stata rimessa per la decisione al collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

All'esito, udito il Giudice relatore, la causa viene decisa nella odierna camera di consiglio.

Le contestazioni della Curatela.

Il fallimento attore ha instaurato il presente giudizio esercitando l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti di:

- *Giovanni Giuseppe* (cl. nella sua qualità di amministratore della società s.p.a. dal 6.03.2006 al 20.04.2009 (dal 30.04.1984 al 6.03.2006 era stato amministratore unico della società);
- *Sergio e Giovanni* (cl. in qualità di amministratori dal 6.03.2006 al 20.04.2009;
- *Giuseppe e Giovanni* (cl. in qualità di eredi con beneficio d'inventario di *Saverio* (deceduto il 19/05/2018), nella sua qualità di amministratore unico della società s.p.a. dal 20.04.2009 al fallimento dichiarato in data 12.11.2012;
- *Luigi* in qualità di componente del collegio sindacale dal 30.06.1996 fino al 25.06.2010;
- *Azzurra Federica Francesca Gianluca* quali eredi di *Francesco*, in qualità di componente del collegio sindacale dal 2007 fino al 13.04.2008, data in cui è deceduto;
- *Teresa* in qualità di componente del collegio sindacale dal 30.06.1996 fino al 25.06.2010;
- *Giuseppe* in qualità di componente del collegio sindacale dal giugno 2008 (dopo il decesso di *Francesco*) fino al 25.06.2010;
- *Giandomenico* in qualità di componente del collegio sindacale dal 25.06.2010 al fallimento dichiarato in data 12.11.2012;
- *Domenico* in qualità di componente del collegio sindacale dal 25.06.2010 al fallimento dichiarato in data 12.11.2012;
- *Domenico* in qualità di componente del collegio sindacale dal 25.06.2010 al fallimento dichiarato in data 12.11.2012.



Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa attorea ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che gli amministratori ed i sindaci – ciascuno per quanto di competenza e spettanza – hanno tenuto comportamenti non conformi ai doveri loro imposti dall'atto costitutivo e dalla legge; - accertare e dichiarare che causa i predetti comportamenti omissivi e commissivi ed in violazione all'atto costitutivo ed alla legge si è creato un danno in capo alla società ed ai creditori (difatti, i curatori del fallimento esercitano cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità, sia l'azione che, ai sensi dell'art. 2394 c.c., sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza del patrimonio della società debitrice); per l'effetto, condannare tutti i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento: a) della differenza tra il passivo e l'attivo che saranno accertati in ambito fallimentare; b) in gradata, la condanna dovrà essere determinata nel quantum che emergerà dalla differenza dei netti patrimoniali (c.d. perdita incrementabile); c) in subordine, al pagamento della somma di € 4.970.000,00 per come provata dall'attività espletata dalla Guardia di Finanza, i cui risultati sono allegati in atti; d) in ultima analisi, si chiede al giudicante di liquidare in via equitativa il danno la cui responsabilità è da ascrivere agli amministratori convenuti in giudizio ed ai sindaci, ciò sul presupposto della provata ed ascritta responsabilità in capo ai predetti soggetti e nella difficoltà e/o impossibilità (attesa la complessità delle scritture e la lacunosità delle stesse) della specifica quantificazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”*.

A fondamento della domanda risarcitoria, nell'atto introduttivo, parte attrice ha dedotto che, dalla relazione *ex art. 33 l. fall.* e dalla denuncia querela, depositata da Saverio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia, emergono i gravissimi comportamenti tenuti dagli amministratori e dai sindaci della società s.p.a. ai danni della società fallita e dei creditori.

Nella specie, nell'atto di citazione, la Curatela ha evidenziato che:

- dalla denuncia querela depositata da Saverio emerge il reato di appropriazione indebita per la somma di €. 4.970.733,35 a carico del precedente amministratore Giovanni Giuseppe (classe
- dalla relazione *ex art. 33 l. fall.* emerge che: a) la crisi della società era iniziata dal 2007, ovvero in epoca molto antecedente al fallimento, ma che non fu mai riscontrata dagli organi di amministrazione e controllo la perdita di capitale; b) i bilanci per il 2008-2009 e 2010 furono approvati con molto ritardo solo nel 2012 e c) la società aveva ingenti debiti tributari non avendo correttamente adempiuto negli anni ai debiti fiscali;



- dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza del 17.10.2012 emerge, poi, che, per gli anni 2007 e 2008, è stata contestata l'omessa registrazione di operazioni imponibili per €. 3.568.000,00 nel 2007 ed €. 3.728.000 nel 2008 ed è stata contestata l'omessa fatturazione di operazioni imponibili per €. 444.000,00 nell'anno 2007 (IVA pari a €. 44.000,00), €. 652.000,00 nel 2008 (IVA pari a €. 65.000,00) ed €. 108.000,00 nel 2009 (IVA pari a €. 11.000,00) e sono state riscontrate numerose violazioni formali e sostanziali di carattere fiscale;
- l'amministratore Saverio ha aggravato il dissesto della società mediante la stipula di un contratto di affitto con la società s.r.l. a canone non congruo;
- i sindaci non hanno adempiuto ai propri doveri di controllo concorrendo nel cagionare un danno alla società.

Gli addebiti mossi nei confronti degli amministratori e sindaci convenuti sono stati, poi, meglio precisati dalla difesa attorea nella successiva memoria *ex art.* 183, sesto comma, n.1, c.p.c..

La Curatela ha, innanzitutto, precisato che l'arco temporale oggetto di contestazione è quello intercorrente tra il 2007 e la data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 29 del 12 novembre 2012.

Parte attrice ha, poi, contestato ai convenuti che - come emerge dalla relazione *ex art.* 33 l. fall. e dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza - il capitale sociale si era già azzerato nel 2007 e che, pertanto, già a quella data, vi erano i presupposti per procedere alla liquidazione (volontaria o giudiziale) della società.

La società, infatti, alla fine del 2007, aveva eroso interamente il capitale sociale non avendo più i presupposti per la continuità aziendale. Già nell'anno 2007, per effetto della mancata copertura delle perdite da parte dei soci deliberate nell'approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti (dal 2004 al 2007) e pari ad €. 1.997.893,53 (il cui riporto a nuovo non risulta nei bilanci ed il credito verso i soci è stato iscritto solo nell'anno 2008 come evidenziato nella nota integrativa di bilancio), il capitale sociale risultava ridotto di oltre un terzo ed inferiore al minimo di legge.

La prosecuzione dell'attività sociale fino al 2012 ha comportato un danno per la società del quale devono rispondere, dunque, tutti i convenuti in solido fra loro.

La Curatela, al fine di meglio individuare le condotte contestate ai convenuti, ha distinto due periodi: I) comportamenti negligenti degli amministratori e sindaci in carica durante l'esercizio 2007/2008; II) comportamenti negligenti degli amministratori e sindaci in carica allorquando sono stati approvati i bilanci 2007-2008-2009, ovvero alla data del 16.05.2012.



Periodo di riferimento: dal 2007 al 20.04.2009.

Per quanto concerne l'arco temporale in cui ha amministrato Giovanni Giuseppe (cl. - dal 30.04.1984 al 6.03.2006, quale amministratore unico della società, e dal 6.03.2006 al 20.04.2009, quale presidente del consiglio di amministrazione composto anche da Sergio e Giovanni (cl. - la Curatela ha allegato che, per gli anni 2007 e 2008, sono state contestate, a mezzo denuncia querela sporta da Saverio l'omessa registrazione/fatturazione di operazioni attive per un importo di €. 4.970.000,00 e, in particolare, la creazione di incassi in nero, per percentuali altissime, che venivano sottratti dallo stesso amministratore Giuseppe Giovanni ed anche utilizzati da quest'ultimo per acquistare immobili e/o attività che svolgevano impresa in concorrenza con al s.p.a..

La Curatela, inoltre, ha allegato che le gravi condotte tenute da Giovanni Giuseppe ai danni della società emergono dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo nel verbale di assemblea del 20.04.2009, ove l'amministratore "confessa" una serie indeterminata di atti di *mala gestio* e, in aperto contrasto alle disposizioni che nella fattispecie disciplinano le modifiche del capitale sociale e/o la messa in liquidazione, invece di agire in conformità ai principi che regolano la materia, indica delle soluzioni per proseguire l'attività d'impresa (che sarà esercitata in prosieguo da Saverio il tutto nel più assoluto silenzio del CDA (- - cl. e dell'organo di controllo.

La difesa attorea, dunque, ha chiesto la condanna di Giovanni Giuseppe al pagamento delle somme illegittimamente sottratte alle casse della società.

Parte attrice ha, poi, allegato che, a causa delle gravi condotte omissive tenute dagli amministratori, la società ha perduto un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Infine, la curatela ha contestato a Giovanni Giuseppe (amministratore della s.p.a.) di avere concesso un prestito di €. 1.312.316,98 alla società Onda Verde Mare s.r.l. (sempre amministrata dallo stesso e di non avere agito per il recupero, stante l'inadempimento del debitore, affermando che "*Per questo aspetto si ha un danno pari ad € 1.165.961,22 da ascrivere ed addebitarsi all'intero CdA ed al collegio sindacale*".

Periodo di riferimento: dal 20.04.2009 al 16.05.2012.

In data 20.04.2009, viene nominato nuovo amministratore Saverio il quale, nei termini di legge, non procede all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

Saverio in data 06.05.2012, ha reso possibile l'approvazione dei bilanci per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 attraverso degli artifici contabili (o falsi contabili), non conformi alla realtà oggettiva. È stata effettuata una rivalutazione *ex art. 15, commi da 16 a 23, d.l. 185/2008*



della voce “*Terreni e fabbricati*”; l’incremento deriva dalla rivalutazione delle voci “*Nuovo Lido c/Fabbricati*” e “*Fabbricati*”. La rivalutazione operata sugli immobili per euro 18.697.000,00 circa, ha comportato la contabilizzazione di una riserva da rivalutazione quale componente incrementativa del patrimonio netto.

Il collegio sindacale non ha opportunamente controllato l’operato dell’organo amministrativo.

Al collegio sindacale (Luigi presidente; Francesco e Teresa sindaci effettivi; Giuseppe e Genoveffa sindaci supplenti) in carica fino al 27.09.2010, infatti, è contestata anche la violazione degli artt. 2404, terzo comma, e 2405 c.c. in ragione delle numerose assenze del collegio sindacale; con la precisazione che a causa di tali assenze alla riunione dei soci del 08.01.2010 non si è potuto neppure procedere all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008.

Secondo la Curatela, Saverio *“invece di porre in essere e tempestivamente gli atti di liquidazione o di auto fallimento ha contribuito ad aggravare il dissesto economico”* in quanto le false appostazioni in bilancio *“hanno permesso dalla società di non essere posta in liquidazione, ritardando così il fallimento di vari anni con conseguente aggravio dello stato passivo”*.

Parte attrice, poi, ha allegato che *“Gli amministratori hanno illegittimamente proseguito (ed i sindaci non hanno impedito che gli amministratori lo facessero) l’attività economica pur dopo la perdita del capitale sociale ed il conseguente scioglimento della società; più precisamente, pur a fronte della perdita del capitale sociale (occultata dalla scorretta appostazione in bilancio di riserve di rivalutazioni ed altre riserve in conto futuro aumento capitale, da una non corretta iscrizione dei crediti e dei debiti, nonché dalla mancata previsione di fondi rischi per sanzioni sui debiti contributivi e tributari insoluti), gli amministratori hanno illecitamente proseguito (senza che i sindaci l’abbiano impedito) la gestione, in violazione delle norme previste e compiendo nuove operazioni”*.

In data 31.07.2009 (atto Notaio Maria Stella rep. n. 8549/4971), Saverio (in qualità di amministratore unico della s.p.a.) e Sergio (presidente del CDA della neocostituita Gestione, socio della s.p.a. nonché componente del CDA di

s.p.a. fino al 20.04.2009) hanno stipulato - nel silenzio del collegio sindacale - un contratto di affitto di ramo d’azienda, pattuendo un corrispettivo annuo di €. 200.000,00. L’oggetto della cessione era *“l’attività di ristorante bar, ubicato in Comune di Vibo Valentia, Località Madonnella, Via Statale 18 snc, sotto l’insegna nonché ... l’attività di villaggio turistico ristorante bar, ubicato in Vibo valentia, Frazione Bivona, sotto l’insegna Villaggio Lido degli Aranci.*



L'irrisorietà del canone concordato nel contratto su indicato emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del giudizio r.g. n. 1221/2010 che si è svolto di fronte al Tribunale di Vibo Valentia. Secondo parte attrice, il danno conseguente alla stipula del detto contratto di affitto, alle sproporzionate condizioni appena indicate, si quantifica in €. 447.666,67, che è la risultante della differenza tra quanto stabilito da Saverio in sede di contratto e quanto ottenuto dai curatori a seguito della rinegoziazione.

Inoltre, parte attrice ha allegato che l'esame del passivo operato dagli organi fallimentari ha permesso di accertare imposte dovute e non versate, con aggravio di interessi, sanzioni ed aggi/compensi (ove sussistenti i presupposti). Dalle insinuazioni aventi per oggetto TRIBUTI (Equitalia, Agenzia delle Entrate, Comune di Vibo Valentia), si ha un danno pari ad €. 5.491.325,03 da ascrivere a Saverio e al collegio sindacale.

Per quanto riguarda, invece, il collegio sindacale in carica dal settembre 2010 (Giandomenico Domenico Domenico Giuseppe e Giuseppe Grillo) fino alla data del fallimento, la Curatela ha evidenziato che, nonostante la situazione di insolvenza in cui versava ormai da molto tempo la s.p.a., non ha attivato alcuna azione volta ad evitare l'aggravarsi dello stato passivo a tutela del ceto creditorio, anzi in detto periodo si è proceduto ad approvare bilanci pregressi con artificiose modifiche/rivalutazioni.

Le questioni preliminari.

I. L'eccezione di estinzione del giudizio.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività della riassunzione sollevata da Sergio cui hanno aderito anche Giovanni personalmente ed in qualità di erede con beneficio d'inventario di Saverio (cl. Giuseppe in qualità di erede con beneficio d'inventario di Saverio (cl. e Domenico – secondo il quale “*la Curatela attrice non ha riassunto la causa nel termine assegnato del 15.10.2020, in esito all'interruzione dichiarata il 21.07.2020. La Curatela attrice infatti in data 06.10.2020 ha notificato l'atto di riassunzione a mani di Raffaele Tale notifica è stata dichiarata nulla con provvedimento emesso dal Giudice il 19.03.2021, provvedimento con cui veniva concesso il termine dell'1.04.2021 per la notifica dell'atto di citazione in riassunzione agli eredi di Giovanni. La Curatela Fallimentare, correttamente, in tale ultima occasione, prima ancora della scadenza del termine dell'1.04.2021, ha chiesto un nuovo termine per la notifica, in considerazione delle difficoltà rappresentate dal Comune di Vibo Valentia per la indicazione delle residenze anagrafiche di tutti gli eredi. È ovvio che allo stesso modo la Curatela attrice che non aveva notificato validamente l'atto di riassunzione (ritenendo caparbiamente regolare la notifica eseguita a mani di*



Raffaele) avrebbe dovuto chiedere una remissione in termine prima ancora della scadenza del termine del 15.10.2020. La mancata richiesta di tale remissione ha inevitabilmente comportato, ex artt. 50 e 307 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio.”

La Curatela, infatti, ha correttamente notificato l'atto di riassunzione del giudizio nel termine indicato dal Tribunale, dapprima con la notifica agli eredi di Giovanni collettivamente ed impersonalmente (notifica dichiarata nulla dal Tribunale con l'ordinanza del 19.03.2021), e, poi, con la notifica dell'atto citazione in riassunzione agli eredi di Giovanni personalmente.

Non ravvisandosi la tardività eccepita dai convenuti, la relativa eccezione di estinzione del giudizio non può, pertanto, che essere respinta.

L'eccezione di sospensione necessaria del giudizio.

Anche l'eccezione sollevata da alcuni fra i convenuti di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del processo penale, deve essere disattesa.

Invero, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, *“la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli articoli 295 Cpc, 654 del Cpp e 211 disposizioni attuazione del Cpp, in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale”* (Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2023, n. 18553).

Ebbene, considerato che, nel caso di specie, l'esito del giudizio penale non rappresenta un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte la decisione del presente giudizio, la relativa eccezione sollevata deve essere disattesa dal Tribunale.

L'eccezione di nullità della domanda.

Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da Sergio da Giovanni personalmente ed in qualità di erede con beneficio d'inventario di Saverio (cl. da Giovanni in qualità di erede con beneficio d'inventario di Saverio (cl. e da Luigi

Sul punto, infatti, giova evidenziare che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., solo quando il *petitum* sia stato del tutto omissivo o sia



assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. *ex multis*, Cass. civ. n. 17023 del 2003 e Cass. civ. n. 27670 del 2008).

Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia possibile evincere, del tutto chiaramente, il *petitum* e la *causa petendi* della domanda attorea e che, pertanto, l'eccezione sia destituita di fondamento.

L'atto di citazione, infatti, contiene un'esposizione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto poste a fondamento delle formulate domande che, sotto l'aspetto meramente processuale della *editio actionis*, risulta sufficiente e chiara, consentendo al Tribunale di delimitare il *thema decidendum* e alle parti di apprestare adeguate e puntuali difese. Invero, il complessivo esame dell'atto introduttivo del giudizio, esteso, in particolare, alla parte espositiva, consente di affermare che l'attore ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze vevoli a fondare la responsabilità dei convenuti, con conseguente rigetto della sollevata eccezione. E ciò tanto più se si considera che la domanda attorea è stata, poi, compiutamente specificata nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c..

**La litispendenza sulla domanda proposta nei confronti della di
Assicurazioni s.p.a..**

Con atto di citazione, in riassunzione del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Curatela del fallimento s.p.a. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale



di Catanzaro, oltre ai convenuti in epigrafe, la di Assicurazioni s.p.a., terza chiamata da parte del sindaco convenuto Luigi

Sulla domanda di garanzia proposta nei confronti della di Assicurazioni s.p.a., tuttavia, sussiste la litispendenza con la domanda pendente di fronte al Tribunale di Vibo (r.g. n. 807/2016), in quanto, con ordinanza del 31.10.2017, depositata il 06.11.2017, il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto “*la rimessione sul ruolo istruttorio della causa relativa alla domanda di garanzia proposta da Luigi nei confronti di Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l.*”.

Deve, infatti, osservarsi che, con sentenza parziale n. 814, emessa il 31.10.2017, depositata il 06.11.2017, il Tribunale di Vibo Valentia:

- ha disposto “*la separazione della domanda introdotta dal fallimento s.p.a.*”, di quella riconvenzionale proposta dal convenuto Domenico e di quella di garanzia formulata da Luigi”;
- ha dichiarato, in relazione alla domanda principale avanzata da parte attrice, la propria incompetenza per materia “*per essere competente il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di impresa*”;
- ha dichiarato “*sulla domanda di manleva formulata da Luigi nei confronti di Italiana, compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., [...]* cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda”;
- ha disposto “*sulla domanda di garanzia proposta da Luigi nei confronti di Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., [...]* la rimessione sul ruolo istruttorio con da separata ordinanza”.

Ebbene, considerato che, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. “*Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo*”, la domanda proposta nei confronti della di Assicurazioni s.p.a. deve essere separata dal presente giudizio e rimessa sul ruolo, dovendosi dichiarare la litispendenza e la conseguente cancellazione della causa sul ruolo.

L’eccezione di compensazione formulata da Domenico

Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il 04.10.2016, si è costituito in giudizio Domenico rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale In via principale e nel merito, 1) Rigettare la domanda attorea. In via riconvenzionale, previo accertamento dell’inesistenza della negligenza professionale contestata al a) accogliere la domanda di accertamento del credito dovuto a quest’ultimo per la*



prestazione professionale di sindaco svolta nella fallita società, nei limiti di quanto già richiesto con la domanda di insinuazione al passivo fallimentare n. 210 di Cronologico, rigettando l'eccezione di negligenza professionale formulata; per l'effetto, b) condannare il Fallimento della Società "Spa", in persona dei curatori, al pagamento della somma pari ad €. 21.224,25, oltre interessi come per legge in favore del Dr. In via gradata, previo accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di cui in narrativa, c) compensare l'eventuale credito risarcitorio riconosciuto alla Curatela con il credito dovuto a titolo di pagamento della prestazione professionale svolta dal Dr. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc".

Con la sentenza parziale su indicata (n. 814/2017), il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da Domenico nei confronti della Curatela del fallimento, in quanto, in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. (*ratione temporis* applicabile) opera con riferimento, non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa attiva.

Nel presente giudizio, il convenuto ha abbandonato la domanda riconvenzionale ed ha, invece, sollevato *"eccezione riconvenzionale di compensazione – ex art. 35 c.p.c. - del (presunto, ma contestato) credito per risarcimento con il credito (certo e documentato) del dott. nella sua qualità di sindaco della società fallita"*.

L'eccezione di compensazione astrattamente ammissibile (cfr. *"Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione"* (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2024, n. 13345) deve essere dichiarata tardiva in quanto, nel presente giudizio, il convenuto si costituito solo in data 29 giugno 2018 (ud. cit. 25 giugno 2018), ovvero oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione ex art. 166 c.p.c. ed essendo, pertanto, decaduta, dalla proponibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio come stabilito dall'art. 167 c.p.c. Invero è lo



stesso art.. 1242 e 2938 c.c. a stabilire espressamente la non rilevabilità d'ufficio, rispettivamente della compensazione.

L'individuazione del periodo in cui Francesco [redacted] Giuseppe [redacted] e Luigi [redacted] hanno rivestito la carica di sindaco.

Nella propria comparsa di costituzione e risposta, gli eredi di Francesco [redacted] hanno eccepito che il *de cuius* ha rivestito la carica di sindaco effettivo della [redacted] s.p.a. dal 12.07.2007 al 13.04.2008 (ossia, alla data del suo decesso), e hanno precisato che Francesco [redacted] era incapace all'esercizio di qualsiasi attività sin dal 30.10.2007.

Anche l'altro sindaco convenuto, Giuseppe [redacted] già nella propria comparsa di costituzione e risposta, depositata nell'ambito del giudizio svoltosi di fronte al Tribunale di Vibo Valentia, ha allegato di aver rivestito la carica di sindaco supplente della società fallita solo per un breve periodo e, nella specie, dal giugno 2008 (dopo la morte del precedente sindaco, ossia Francesco [redacted] fino ai primi mesi del 2009, data della prima assemblea successiva al subentro.

Con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c., invece, la Curatela ha allegato che *“dal 2007 al 20.04.2009 l'organo di controllo è composto da: [redacted] Luigi (presidente), Francesco e [redacted] Teresa (sindaci effettivi); - [redacted] Giuseppe (questi anche per il periodo di titolarità) e [redacted] Genoveffa (sindaci supplenti) e che tale organo aveva la medesima composizione anche nel successivo periodo, ovvero dal 20.04.2009 fino al 27.09.2010, mentre dal 27.09.2010 fino al fallimento si ha [redacted] Giandomenico, [redacted] Domenico e [redacted] Domenico (sindaci effettivi) e [redacted] Giuseppe e Grillo Giuseppe (sindaci supplenti).*

Sul punto, inoltre, la difesa attorea ha allegato che *“la sostituzione del collegio sindacale deriva dalla contestazione ai precedenti componenti (*

di non avere svolto i compiti di vigilanza e controllo a loro incombenti. Infatti, nei confronti di questi ultimi è stata proposta azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, conclusa con la declaratoria (sentenza del 23-24/03/2011) di decadenza di tutti i componenti del collegio sindacale.”

La Curatela, tuttavia, nulla ha allegato sull'eccezione formulata, nei rispettivi scritti difensivi, dai sindaci [redacted] e [redacted] afferente all'effettiva permanenza in carica dei convenuti.

Seppur l'individuazione delle date specifiche in cui i singoli convenuti hanno esercitato le funzioni di sindaco rivesta un ruolo essenziale sia per la decisione sull'eccezione di prescrizione, sia sul merito – essendo evidente che ciascuno risponda solo di atti ed omissioni verificatisi nel periodo



in cui era in carica – deve, invero, evidenziarsi sin da subito l'incertezza delle deduzioni attoree sul punto.

La difesa attorea, invero, non solo omette di dedurre sul punto, ma richiama nei propri scritti difensivi una “*sentenza*” (del 23-24/03/2011) del Tribunale di Vibo Valentia che avrebbe dichiarato la decadenza di tutti i componenti del collegio sindacale in carica al 20.04.2009, senza tuttavia neppure depositare detto provvedimento giurisdizionale.

Ebbene, alla luce degli atti di causa, deve rilevarsi che il provvedimento erroneamente chiamato «sentenza» dall'attrice (nonché dai consulenti tecnici d'ufficio incaricati) è, invero, il provvedimento emesso (proprio in data 23.03.2011) dal Tribunale di Vibo Valentia, con il quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso *ex art.* 2409 c.c. proposto dai sindaci

per denunciare le gravi irregolarità commesse dall'amministratore Saverio
(cfr. i documenti nn. 41-42 del fascicolo di Luigi

A differenza di quanto genericamente affermato dalla difesa attorea, non vi è, invero, alcuna sentenza che – su ricorso degli amministratori, come invece genericamente affermato dalla Curatela, – avrebbe dichiarato decaduti i sindaci.

Accadde, di converso, che, con il provvedimento emesso *ex art.* 2409 c.c., il Tribunale di Vibo ha dichiarato che il collegio sindacale, composto da _____ non era legittimato a formulare la denuncia al Tribunale, non essendo stato regolarmente ricostituito (secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Vibo Valentia) a seguito del decesso del sindaco _____ e, in ogni caso, essendo decaduti dalla carica Luigi _____ e Giuseppe _____ i quali, secondo il Tribunale di Vibo, erano decaduti dalla carica *ex art.* 2405 c.c., per non aver partecipato a tutte le assemblee dei soci.

Ciò chiarito, sulla base degli atti di causa, spetta, dunque, al Collegio individuare correttamente il periodo in cui i conventi sono rimasti in carica quali componenti del collegio sindacale della _____ s.p.a., poi fallita.

Quanto a Francesco _____ essendo documentato il decesso dello stesso al 13.04.2008 e non avendo la Curatela contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in modo specifico la data di inizio dell'incarico deve, dunque, affermarsi che quest'ultimo ha assunto la carica di sindaco dal 12.07.2007 al 13.04.2008.

Trattasi, peraltro, di circostanza che emerge dalla relazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata, nella quale i consulenti hanno affermato che “*il dott. Francesco _____ è stato sindaco effettivo della società _____ spa dalla data della sua nomina (12/07/2007) alla data del suo decesso (13/04/2008), anche se la materiale cancellazione dal registro delle imprese*



tenuto dalla Camera di Commercio è avvenuta nella successiva data del 29/09/2010. La parte ha documentato che il sindaco, nel periodo che va dal 30/10/2007 alla data del suo decesso (13/04/2008), è stato affetto da una gravissima patologia oncologica, di cui ha prodotto idonea documentazione di supporto.”

Venendo, poi, al sindaco Giuseppe [redacted] la difesa del convenuto, come detto, ha eccepito che quest'ultimo ha rivestito la carica di sindaco supplente della società fallita dal giugno 2008 (successivamente alla morte di Francesco [redacted] fino ai primi mesi del 2009 e non fino al 27.09.2010, come, invece, affermato dalla Curatela.

Nella specie, il convenuto, sul punto, ha allegato che *“L’art. 2401 c.c. è chiarissimo nel disporre che: «In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.»*. In ogni caso, come anche accertato nel citato provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia, al cui provvedimento espressamente ci si riporta, qualora si ritenesse che la partecipazione alle adunanze dell’assemblea del sindaco cessato fosse stata necessaria fino alla integrazione del collegio con un sindaco effettivo, il sindaco Dott.

Giuseppe era da ritenersi automaticamente decaduto di diritto, giusta il disposto dell’art. 2401 c.c., in considerazione della mancata partecipazione a due adunanze assembleari, restando comunque esclusa l’estensione di ogni ipotesi di prorogatio a tale diversa fattispecie”.

La tesi difensiva di parte convenuta non è fondata e deve, pertanto, essere disattesa, dovendosi affermare che Giuseppe [redacted] è rimasto in carica quale componente del Collegio sindacale sino al 25.06.2010, allorquando è stato dichiarato decaduto dall’assemblea.

È bene ribadire che, come già sopra osservato, il provvedimento del Tribunale di Vibo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso *ex art. 2409 c.c.*, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, non ha dichiarato decaduto il sindaco odierno convenuto, ma ha solo ritenuto il collegio sindacale privo della legittimazione agire.

Il provvedimento *ex art. 2409 c.c.*, peraltro, essendo un provvedimento emesso nell’ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, non è suscettibile di acquistare autorità di giudicato sostanziale (cfr. Cass. civ. Sent. n. 6805 del 21/03/2007 *“I provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero decidano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di*



decisorietà, in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.”).

Pertanto, non essendovi stato alcun provvedimento che ha dichiarato il sindaco decaduto dalla carica nei primi mesi del 2009, deve ritenersi che, giusto il disposto dell'art. 2401 c.c., richiamato dalla stessa parte convenuta, Giuseppe è rimasto in carica sino alla declaratoria di decadenza pronunciata dall'assemblea e sino nomina del nuovo collegio sindacale, avvenuta il 25.06.2010.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, deve evidenziarsi che lo stesso art. 2401 c.c. dispone che il sindaco supplente succeduto per decesso al sindaco effettivo rimane in carica sino alla nomina del nuovo sindaco effettivo.

Inoltre, a parere del Collegio, non appare corretto ritenere - come, invece, affermato dal Tribunale di Vibo Valentia - che Giuseppe in ogni caso, fosse decaduto di diritto dalla carica già nel 2009 per non aver partecipato a due adunanze assembleari.

E ciò perché non è avvenuta alcuna sostituzione di un eventuale altro sindaco supplente a Giuseppe come invece richiesto dall'art. 2401 c.c., che prevede che, anche in caso di decadenza, il collegio debba sempre essere costituito nel pieno delle proprie facoltà senza alcuna soluzione di continuità.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve ritenersi che Giuseppe abbia assunto la carica di sindaco effettivo della società dalla data del decesso di Francesco avvenuta in data 13.04.2008, sino al 25.06.2010, allorquando l'assemblea ha dichiarato i sindaci all'epoca in carica decaduti per non aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 2404, terzo comma, c.c..

Per queste medesime ragioni, merita di essere interamente disattesa la prospettazione difensiva sollevata - solo in sede di scritti conclusionali - da Luigi secondo il quale *“il deducente è decaduto dalla carica di Presidente del Collegio sindacale, con riferimento alla quale è stato evocato nel presente giudizio, nella peggiore delle ipotesi per lui in data 1.12.2009 e nella migliore in data 3.5.2008 e dunque in ogni caso in data tale che al momento della notifica allo stesso dell'atto stragiudiziale di diffida risalente al 30.4.2015 il termine prescrizione di legge di cinque anni era ampiamente decorso...il che rende la persistenza della pretesa risarcitoria della Curatela fallimentare istante palesemente pretestuosa, dato che la eccezione difensiva del*



deducente trova il suo fondamento in preciso disposto giudiziario emesso in un procedimento di cui la società fallita è stata parte”.

Invero, come già sopra evidenziato, il provvedimento *ex art.* 2409 c.c. non è suscettibile di passare in giudicato.

Pertanto, si ribadisce che, nella fattispecie, deve, in ogni caso reputarsi operante il fenomeno della *prorogatio*, per cui il collegio sindacale rimane nelle sue funzioni sino all’effettiva assunzione della carica da parte dei successori (cfr. Trib. Napoli, Sent. n. 7881/2023; Trib. Milano 3.2.2010); assunzione che non è avvenuta nel caso di specie, non essendo stato nominato alcun collegio sindacale in sostituzione fino 27.09.2010.

Sempre sul punto, inoltre, è bene osservare che, nella fattispecie, a parere del Collegio, non appare configurabile il fenomeno della c.d. decadenza automatica, genericamente richiamato dalla difesa dei convenuti.

Un accertamento da parte di un organo sociale che dia evidenza dell’avvenuta decadenza del sindaco si rende, infatti, necessario per ogni decadenza (tanto ordinaria quanto sanzionatoria) anche ai fini dell’applicabilità del meccanismo di sostituzione previsto dall’art. 2401 c.c. e, ulteriormente, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della carica e della nomina del nuovo del sindaco. Come evidenziato anche in dottrina, infatti, una deliberazione formale risulta un passaggio inevitabile per consentire che l’avvenuta decadenza sia resa conoscibile alla società ed ai terzi, nei confronti dei quali la decadenza sarà opponibile solo in seguito a tale iscrizione (nello stesso senso, cfr. Corte App. Catania 08/10/2019, n. 2175, secondo cui l’operatività della decadenza sanzionatoria non può essere automatica in quanto occorre un accertamento della stessa, sussistendo ineludibili esigenze garantiste che impongono l’attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza).

Sulla base degli atti di causa deve, pertanto, affermarsi che il collegio sindacale presieduto dal sindaco De Luca è decaduto in forza di una delibera assembleare del 25.06.2024, che ha dichiarato la decadenza dei sindaci in ragione dell’inadempimento allo specifico dovere dei (singoli) sindaci di partecipare alle riunioni del collegio e di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee.

L’eccezione di prescrizione.

Venendo, dunque, al vaglio delle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti deve, innanzitutto, essere dichiarata inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata da Giandomenico il quale si è costituito, nel giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione *ex art.* 166 c.p.c., essendo, pertanto, decaduto



dalla proponibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio come stabilito dall'art. 167 c.p.c. (cfr. costituzione del convenuto del 20 ottobre 2016, quindi, tardiva: - ud. cit.: 24 ottobre 2016 - termine scadenza costituzione: 4 ottobre 2016).

Allo stesso modo, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da Teresa la quale anche si è costituita tardivamente, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione *ex art.* 166 c.p.c., nel giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia (cfr. costituzione per l'udienza 11 marzo 2017, quindi, tardiva: ud. cit. 24 ottobre 2016 – termine scadenza costituzione: 4 ottobre 2016).

Invero - posto che è lo stesso art. 2938 c.c. a stabilire espressamente la non rilevanza d'ufficio della prescrizione - è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e che, come tale, deve essere tempestivamente sollevata dalla parte (*ex multis*, cfr. Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 3578 del 23/02/2004).

Al fine di valutare la tempestività delle eccezioni sollevate dai convenuti occorre, infatti, far riferimento al giudizio *a quo*. E ciò perché, come noto, quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa — disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza — davanti al giudice dichiarato competente avviene, come nel caso di specie, nel termine fissato, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass. n. 9915/2019; Cass. n. 5542/2021).

Ciò posto occorre, dunque, esaminare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata nell'ambito del processo svoltosi di fronte al Tribunale di Vibo Valentia, da Sergio Giovanni (cl. personalmente ed in qualità di erede con beneficio d'inventario di Saverio Giuseppe in qualità di erede con beneficio d'inventario di Saverio Luigi Giuseppe Azzurra Francesca Federica e Gianluca in qualità di eredi di Francesco

Al fine di accertare la fondatezza delle eccezioni di prescrizioni sollevate, è bene osservare che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte - in caso di fallimento - confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., la quale - assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la *ratio* ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del



patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Nell'ipotesi in esame, l'azione esercitata dal curatore è riconducibile ad entrambe le azioni menzionate, tenuto conto delle deduzioni complessivamente svolte da parte attrice negli atti difensivi.

Per giurisprudenza costante le due azioni, anche se esercitate cumulativamente ai sensi dell'art. 146 L.F., debbono considerarsi distinte, perché basate su presupposti differenti e soggette a diverso regime giuridico, con particolare riferimento al calcolo dei termini per la prescrizione (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015; Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 23452 del 20/09/2019).

Infatti, le due azioni di responsabilità si prescrivono nel termine di cinque anni *ex art.* 2949 c.c.; tuttavia, la decorrenza del termine varia a seconda del profilo di responsabilità azionato dal curatore.

Con riguardo all'azione sociale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., il termine prescrizione decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società - non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale *ex art.* 2392 c.c., in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l'amministratore - ferma restando, però, la sospensione del termine fino a quando l'amministratore sia in carica (art. 2941 n. 7 c.c.). Dunque, in termini generali, può affermarsi che, se il curatore agisce per far valere la responsabilità dei componenti degli organi sociali nei confronti della società ai sensi dell'art. 2393 c.c. il termine decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno o da quando il fallimento è stato dichiarato, se il soggetto passivo dell'azione di responsabilità sia in carica in quel momento, in forza della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c.. (nello stesso senso, da ultimo, Tribunale Sez. spec. Impresa - Bologna, 30/03/2023, n. 732).

Prima che il danno si manifesti è, pertanto, escluso che possa farsi valere un qualsivoglia diritto risarcitorio da parte della società *ex art.* 2935 c.c. e che dunque decorra il termine prescrizione (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 6915/2023 pubbl. il 06/09/2023), essendo pacifico che *“l'azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società”* (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015).

Se il curatore esercita, invece, l'azione di responsabilità dei creditori sociali *ex art.* 2394 c.c., è *ius receptum* che il termine di prescrizione decorra dalla conoscibilità esteriore dell'incapienza



patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti, secondo una tesi che trae fondamento dal dato normativo letterale secondo cui l'insufficienza patrimoniale deve comunque "risultare", il che può avvenire prima, dopo o al momento del fallimento (Cass. civ. 14/06/2014, n. 13378; Cass. civ. 4/12/2015, n. 24715, da ultimo, cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023 "*L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.*").

In considerazione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15839 del 23/07/2020; cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023 "*L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.*").

La prescrizione dell'azione dei creditori, *ex art. 2395 c.c.*, proposta nei confronti degli amministratori e dei sindaci per *mala gestio*, decorre, dunque, non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, o dalla cessazione dalla carica, bensì dal momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti e, per meglio dire, dal



momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza di tale insufficienza.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale incapacità consistente nella eccedenza delle passività sulle attività non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale (che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo) né allo stato di insolvenza, trattandosi di uno squilibrio patrimoniale più grave e definitivo che può essere sia anteriore che posteriore alla dichiarazione di fallimento (*ex multis*, cfr. Cass. civ. n. 25977/2008; Cass. civ. n. 24175/15).

Tale presunzione non esclude come, in concreto, il *deficit* si sia manifestato in un momento, ma incombe sull'amministratore che eccepisce la prescrizione provare che l'insufficienza preesisteva e che era oggettivamente conoscibile da parte dei creditori in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 13378, 12 giugno 2014 e, da ultimo, si veda, altresì, Cass. civ., sez. I, 29/12/2017 n. 31204).

Applicando tali principi al caso concreto, ritiene il Collegio che debba essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, sia con riferimento all'azione sociale, sia con riferimento all'azione dei creditori.

Cominciando con l'esame dell'azione sociale di responsabilità, osserva il Tribunale che l'amministratore unico Saverio è rimasto in carica sino alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 12.11.2012, cosicché Giovanni e Giuseppe in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio (cl. non possono invocare l'avvenuta prescrizione del diritto del curatore, con riferimento ai presupposti dell'azione *ex art.* 2393 c.c., in quanto il presente giudizio è stato instaurato entro 5 anni dal fallimento.

Venendo, quindi, ai sindaci Luigi e Giuseppe i quali sono cessati dalla carica in data 25.06.2010, dall'esame degli atti di causa emerge che la Curatela attrice ha inviato un atto diffida e messa in mora a Luigi e a Giuseppe in data 23.02.2015 e che il primo l'ha ricevuta in data 5.03.2015 ed il secondo in data 25.02.2015 (cfr. all. Curatela fascicolo di parte del giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia).

Per entrambi, pertanto, l'azione sociale di responsabilità è stata esercitata dalla Curatela entro il termine di prescrizione, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata.

A parere del Collegio, non può, peraltro, reputarsi prescritta neppure l'azione sociale di responsabilità esercitata dalla Curatela nei confronti degli amministratori Sergio e Giovanni (cl. i quali sono cessati dalla carica in data 20.04.2009, e nei confronti del sindaco Francesco il quale è deceduto in data 13/04/2008, cessando quindi dalla carica.



prescrizione, con il corollario che la difesa svolta da questi ultimi sul punto appare del tutto irrilevante ai fini del decidere.

Invece, quanto agli organi di controllo, Luigi [redacted] a supporto dell'eccezione di prescrizione, ha allegato che *“gli eventi temporali di decozione economica della società fallita sono divenuti di facile e completa conoscenza da parte dei creditori (peraltro soggetti qualificati, come istituti bancari e società di capitali) fin dal 14 agosto 2008, con conseguente loro legittimazione all'avvio dell'azione ex artt.2393 e 2394 CC., proprio da quella data e dalle successive reiterazioni che tempo per tempo si sono verificate, a seguito delle seguenti circostanze fattuali, comprovate documentalmente: 1) il deposito in data 13.8.2008 e la successiva iscrizione per pubblicazione in data 14.8. 2008 presso la CCIAA di Vibo Valentia del bilancio societario al 31.12.2007, approvato dall'assemblea dei soci dal quale emergeva – ed emerge - già un forte squilibrio finanziario, risultando riportati nello stato patrimoniale, all'attivo crediti per Euro 4.978.775,00 e al passivo debiti per Euro 17.357.333,00, per come risulta a pagina 15 della visura camerale (doc.3); 2) lo stesso atto introduttivo del presente giudizio, laddove alla riportata pagina 8 è dato leggere testualmente:”* appare fondato ritenere che la causa del dissesto sia dovuta al sistematico *“drenaggio/sottrazione di risorse finanziarie dalla società, come emerge altresì dal “verbale dell'assemblea del 20.4.2009 (doc.4), nonché dall'atto di querela (di [redacted] “Saverio in danno di Giovanni Giuseppe) e dal processo verbale di “constatazione della Guardia di Finanza”;* 3) la *“Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 31.12.2008, ai sensi dell'art.2409 bis e 2409 ter del Codice Civile” di data 29 luglio 2009, per la seduta assembleare indetta per il 29.6.2009 e poi non tenuta, trasmessa da parte del deducente dott. [redacted] in qualità, all'Amministratore Unico della società fallita intanto nominato, sig. Saverio [redacted] e alla compagine dei soci, nella quale si legge espressamente: “Il collegio aveva informato l'AU Saverio [redacted] e la Compagine Sociale della “perdita prevista per il 2008 in Euro 1.166.982,42 tale che, aggiunta alle perdite “pregresse di Euro 1.997.893,53 ancorché coperte dal capitale sociale, dalle riserve e “dal versamento in conto capitale, le dette perdite avrebbero ridotto il capitale sociale “ad Euro 352.279,66 pari al 17% circa del capitale originale. “Il Collegio Sindacale ha inoltre riferito che dalle situazioni periodiche al 30.6.2009 “emergeva una ulteriore perdita in formazione di Euro 126.042,44 tale da ridurre “ulteriormente il GIA' ESIGUO CAPITALE SOCIALE, riportandolo ad Euro “226.237,22”; (doc.5); 4) il verbale del Collegio Sindacale dell'1 agosto 2009, ove si riporta che nell'assemblea dei soci non tenuta il 29.6.2009, a conferma di quanto riportato sub/1: “veniva distribuito un “documento contabile indicato come bozza di bilancio.....redatto “sotto forma di situazione contabile al 31.12.2008 che presentava una perdita di “esercizio 2008 di Euro*



1.166,982,42 e delle perdite pregresse per Euro 1.997.893,53; “tutto ciò è stato regolarmente portato in evidenza e comunicato venerdì tre luglio “2009 all’attenzione dell’Amministratore e di tutti i soci.....al fine di tener conto che “con la perdita in formazione al 31Maggio 2009 si perverrà al TOTALE “ASSERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, e quindi per procedere senza indugio “alla convocazione dell’assemblea straordinaria per la COPERTURA DELLA “PERDITA E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI” (doc.6); 5) il verbale di assemblea dei soci del 2.10.2009, in cui il socio sig. Giovanni Giuseppe ha denunciato gravi fatti in danno della società compiuti dall’Amministratore Unico Saverio a seguito di stipulazione di un contratto di affitto di ramo di azienda, successivamente oggetto di ricorso ex art.2409 CC. proprio da parte del Collegio Sindacale (doc.7); 6) il verbale di assemblea dei soci del 4.12.2009, portante la relazione dell’Amministratore Unico Saverio sullo stato di dissesto della società (doc.8);

Sulla prescrizione, Giuseppe Paparratto ha, invece, evidenziato che “è la stessa curatela ad affermare che la crisi della società Spa sia iniziata in epoca molto antecedente alla data del fallimento (almeno dal 2007)” e che, per tale ragione, il *dies a quo* decorre dal 2007, con il corollario che, al momento della diffida stragiudiziale risalente al 2015, la prescrizione si era già maturata.

Infine, gli eredi di Francesco sul punto, hanno affermato che “risulta per *tabulas* (e la circostanza è richiamata dalla stessa Curatela), che la Società ha approvato i bilanci 2008, 2009 e 2010 solo nel 2012. La mancata approvazione del bilancio al 31.12.2008 (data in cui il sig. Francesco era già deceduto) oltre il termine di legge (ossia 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) e quindi oltre il 30 aprile 2009, rende di per sé evidente che la Società si trovasse in una situazione di difficoltà; difficoltà che veniva confermata l’anno successivo quando non solo non veniva ancora approvato il bilancio al 31.12.2008, ma neppure quello al 31.12.2009. E così anche l’anno seguente. Non si può fondatamente dubitare che i terzi, in tale contesto, non fossero a conoscenza e comunque non fossero nelle condizioni di poter conoscere la situazione di insolvenza della Società. Del resto, varie erano le procedure esecutive avviate nei confronti della società nel corso degli anni 2008 e 2009, tali da rendere evidente la condizione di insolvenza. In base alla stessa prospettazione avversaria, dunque, il momento in cui il patrimonio della Società divenne appunto insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori si colloca in epoca anteriore di oltre un quinquennio rispetto alla citazione avversaria. È, dunque, dimostrato che il termine iniziale per la prescrizione dell’azione dei creditori sociali abbia iniziato a decorrere ben prima dell’apertura delle procedure concorsuali e sia perciò ampiamente spirato sotto ogni profilo,



essendo riconducibile ad almeno cinque anni prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio."

Ebbene, con riguardo alle difese svolte dai sindaci convenuti, ritiene il Tribunale che la tardiva approvazione dei bilanci 2008 e 2009 (approvati solo nel 2012) da parte della società e la pendenza di – non meglio precisate – procedure esecutive a carico della società non provino di per sé il fatto che, già a partire dal 2008, lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società fosse nota ai creditori. Di contro, deve ritenersi che, anche a causa della mancata approvazione dei bilanci nei termini di legge e del conseguente mancato deposito dei bilanci, ai creditori fosse precluso conoscere l'effettivo stato di equilibrio patrimoniale della società nel 2008. È chiaro, infatti, che la percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale, da parte dei creditori, può aver luogo solo con la pubblicazione del bilancio, che avviene all'esito della sua approvazione, nel corso dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio di riferisce.

Inoltre, a parere del Collegio, non sussistono neppure i presupposti per ritenere che il dissesto della società poteva reputarsi conoscibile per i creditori con il deposito del bilancio al 31.12.2007 – come, invece, affermato dal Luigi – poiché, dalla documentazione in atti, emerge che l'assemblea sociale che approvò il bilancio fece propria l'indicazione dell'amministratore unico e deliberò, pertanto, di coprire la perdita ripianando la stessa in proporzione delle quote detenute. Per tale ragione non può, pertanto, ritenersi che il deposito del bilancio al 31.12.2007 rendesse evidente ai creditori la grave insufficienza patrimoniale della società, dovendosi anzi ritenere che proprio quel bilancio celasse la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Appaiono, poi, inidonei a provare che fosse nota ai creditori la situazione della società prima della dichiarazione di fallimento i verbali assembleari ed i verbali del collegio sindacale richiamati dai sindaci a supporto dell'eccezione di prescrizione in quanto, come già evidenziato, al riscontrato azzeramento del capitale sociale la società decideva di voler porre rimedio con il ripianamento delle perdite. Del resto, l'incapacità patrimoniale della società a soddisfare i creditori sociali, come si dirà in seguito, era stata dissimulata fin quasi alla declaratoria di fallimento attraverso le molteplici operazioni oggetto di causa, la cui fittizietà è successivamente emersa solo quando le condizioni finanziarie della società erano ormai irrevocabilmente compromesse, avendo la loro positiva apparente incidenza finanziaria sulla società reso impossibile o, comunque, oltremodo difficile una più tempestiva percezione dall'esterno della effettiva insolvenza di quest'ultima. È, dunque, evidente che, dalla documentazione prodotta dai convenuti, non emerge l'oggettiva percepibilità



dell'insufficienza patrimoniale, che, come detto, deve risultare *ab externo* ed essere valutata con riguardo al ceto creditorio, soggetto terzo rispetto alla Società e ai suoi organi.

Allo stesso modo, a parere del Tribunale, risulta generico ed inidoneo a provare l'assunto attoreo il richiamo alle "*procedure esecutive avviate nei confronti della società nel corso degli anni 2008 e 2009*" non essendo stato neppure allegato l'ammontare dei crediti per i quali pendevano procedure esecutive.

Stanti tali premesse, ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto esposto, solo con la dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 12.11.2012, i terzi sono venuti a conoscenza dello stato di insolvenza della società, con la conseguenza che può individuarsi in tale ultima data la decorrenza della prescrizione dell'azione oggi esercitata dal curatore, sia con riferimento alla posizione degli amministratori che dei sindaci della s.p.a..

A ciò consegue che, alla data della notifica dell'atto di citazione, il quinquennio di legge non poteva ritenersi ancora decorso e, pertanto, deve respingersi l'eccezione di prescrizione.

Cenni in diritto:

I. L'azione di responsabilità esercitata dalla Curatela.

Per individuare il contesto normativo applicabile alla fattispecie, appare utile al Collegio soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione di responsabilità dell'amministratore esercitata dal Curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.

L'art. 146 l.fall., al secondo comma, dispone che "*Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.*" Il disposto del vigente art. 255 del d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) – non applicabile alla fattispecie *ratione temporis* - che riproduce, con alcune precisazioni, il contenuto dell'art. 146 l. fall. sopra richiamato, detta le disposizioni per la legittimazione generale alle azioni di responsabilità da parte del curatore della liquidazione giudiziale e prevede che "*Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente: a) l'azione sociale di responsabilità; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole*



disposizioni di legge”.

Ebbene, è opinione consolidata in giurisprudenza che l’azione di responsabilità esercitata dal Curatore *ex art.* 146 L.F. ha carattere unitario ed inscindibile poiché cumula le azioni disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. in un’unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell’una, soccorrono i presupposti dell’altra (cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 04/12/2015, n. 24715).

In caso di fallimento, pertanto, le diverse azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali previste dal codice civile, pur rimanendo tra loro distinte, confluiscono nell’unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’art. 146 L.F., la quale - assumendo connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la *ratio* ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

La responsabilità dell’amministratore di s.p.a..

Ai sensi dell’art. 2392 c.c. gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze; essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.

L’azione sociale di responsabilità *ex art.* 2393 c.c. si configura, secondo il costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, come una azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell’atto costitutivo ovvero dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.

In tale contesto, per gli amministratori di una società per azioni, è richiesta non la generica diligenza del mandatario, cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, secondo comma, c.c. per il professionista.

Peraltro, come da ultimo specificato, in tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (c.d. “*business judgement rule*”) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia “*ex ante*”, secondo i parametri della diligenza del



mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15470).

Con riguardo al riparto dell'onere della prova, si evidenzia, altresì, che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22911 del 11/11/2010; nello stesso senso cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1, Ord. n. 2975 del 07/02/2020: *“L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti”*.)

In particolare, merita di essere evidenziato che spetta all'attore l'onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede, in nome proprio ma nell'interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente. In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18.03.2005, n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore). Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. Civ. 22911/2010).

La responsabilità dei sindaci.

Le superiori osservazioni svolte con riguardo agli amministratori valgono, in termini generali, anche per i sindaci, con le precisazioni che si seguito si vanno ad esporre.



Ai sensi dell'art. 2407 c.c. i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Tralasciando i profili di responsabilità propria dei sindaci, la responsabilità degli organi di controllo delle società di capitali può derivare anche da un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire od impedire nell'espletamento della loro funzione di vigilanza: si parla, con riferimento a tali ipotesi, di responsabilità dei sindaci concorrente con quella degli amministratori.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'organo di controllo *ex art. 2407*, secondo comma, c.c., occorre valutare la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) *mala gestio* degli amministratori; b) danno patrimoniale prodotto dalla società e/o ai creditori; c) omesso controllo da parte dei sindaci; d) nesso di causalità tra danno prodotti e omesso controllo.

Come si vede, la responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori: si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per *culpa in vigilando* (Cass. civ., sez. I, 29/12/2017 n. 31204).

I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti.

La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che essi avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori che i sindaci, vigilando con professionalità e diligenza, non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.

In caso di accertamento positivo, la responsabilità dei sindaci è solidale con quella degli amministratori.

Tanto chiarito e venendo a delineare, più in concreto, i contorni dei comportamenti doverosi da parte dei sindaci, il Tribunale rileva come non esista - e non sia, quindi, possibile enucleare - un



comportamento corretto in generale, dovendo la diligenza professionale essere commisurata alle principali caratteristiche della società, quali le dimensioni, l'oggetto sociale, la struttura organizzativa e proprietaria.

La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni dall'art. 2403 c.c. concerne l'operato degli amministratori e tutta l'attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo (Cass. Civ., sez. I, 24/03/1999, n. 2772; Cass. Civ. sez. I, 6/09/2007, n. 18728). Come, infatti, precisato, da ultimo, *“Il compito essenziale dei sindaci, infatti, è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma del diritto societario ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, comma 2°, c.c., e cioè di controllare in ogni tempo che gli amministratori, alla stregua delle circostanze del caso concreto, compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale. Se è pur vero, pertanto, che il sindaco non risponde automaticamente, in termini d'inadempimento ai propri doveri giuridici, per ogni fatto gestorio aziendale non conforme alla legge o allo statuto ovvero ai principi di corretta amministrazione, è, tuttavia, necessario, a fini del corretto adempimento dei propri obblighi, che abbia esercitato (o, quanto meno, tentato, con la dovuta diligenza professionale, di esercitare) l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.”* (Cassazione civile sez. I, 25/01/2024, n.2400).

In altre parole, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. va combinata con quelle dei successivi terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti (cfr. sul punto, Cass. Civ., sez. I, 07/05/1993, n. 5263 cit.).

Ad esempio, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita (cfr., Cass. Civ., sez. I, 06/09/2007, n. 18728).

L'attività fondamentale del collegio sindacale nelle società di capitali è, infatti, quella di vigilanza che, ai sensi dell'art. 2403 c.c., ha ad oggetto l'osservanza della legge e dello statuto, nonché il rispetto dei doveri di corretta amministrazione.



È infatti evidente che il controllo di legalità inevitabilmente comprenda anche il controllo sulla corretta amministrazione e conseguentemente deve riguardare qualsiasi aspetto amministrativo e gestionale, estendendosi quindi alla legittimità sostanziale di tutta l'attività sociale.

Al fine di poter esplicitare la funzione di controllo e vigilanza sull'organo gestorio i sindaci hanno l'obbligo di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee. L'assistenza a tali riunioni non deve essere passiva, nel senso che i sindaci non possono limitarsi ad un semplice recepimento delle informazioni, ma dovranno essere il più possibile "attivi", in quanto in questa sede potrebbero porre delle domande o fare delle osservazioni su quanto emerge nel corso della riunione ed eventualmente formulare delle richieste strumentali ad evidenziare, senza entrare nel merito delle scelte, criticità e suggerire migliori o maggiori cautele idonee ad indirizzare, secondo loro, le stesse verso la legittimità sostanziale e la corretta amministrazione.

Gli strumenti attraverso i quali esercitare l'attività di vigilanza sono, poi, individuati, genericamente, in atti di ispezione e di controllo e di richiesta di informazioni.

I doveri di vigilanza declinati nell'art. 2403 c.c. esercitabili, anche singolarmente, in forza di quanto previsto anche da specifiche disposizioni devono essere eseguiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Questa formula di carattere generale contenuta nel primo inciso dell'art. 2407 c.c. rappresenta il criterio per valutare l'adempimento dei doveri dei sindaci e di conseguenza la loro responsabilità.

Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal comma 2 dell'art. 2407 c.c., con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all'ufficio di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (Cass. civ. Sez. 1, Ord. n. 16314 del 03/07/2017; Cass. civ., sez. I, 11/11/2010, n. 22911).

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che *“i sindaci non esauriscono l'adempimento dei*



proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l'obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un'effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 n.3459 del 2024; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, “i doveri di controllo previsti a carico dei sindaci dall’art. 2403 c.c. devono estendersi alla legittimità sostanziale dell’attività degli amministratori della società e non possono ritenersi limitati alla mera constatazione della conformità formale di tale attività alle disposizioni di legge o agli astratti principi della contabilità” Tribunale Roma 3.11.2011).

La prosecuzione dell’attività sociale in caso di azzeramento del capitale sociale.

Ciò posto, occorre, altresì, ricostruire brevemente la disciplina normativa della fattispecie dell’illegittima prosecuzione dell’attività sociale al verificarsi di una causa di scioglimento della società costituita dalla perdita del capitale sociale.

Ai sensi dell’art. 2482 *ter* c.c., se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2463 comma 2 n. 4 e comma 4 c.c.), gli amministratori debbono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale rappresenta altresì, ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c., una causa di scioglimento della società, salvo quanto previsto dall’art. 2482 *ter* c.c..

Ebbene, ai sensi dell’art. 2485 comma 1 c.c., gli amministratori, qualora i soci non abbiano provveduto alla ricapitalizzazione della società a seguito della convocazione dell’assemblea suindicata, devono senza indugio accertare la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2484 c.c. e, in caso di omissione o ritardo, essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2486 c.c., in caso di erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai fini del perseguimento delle sole finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e, in caso di atti



ed omissioni compiute in violazione di tale regola, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Così individuata la cornice normativa, va subito evidenziato che le condizioni di cui all'art. 2482 *bis* c.c. possono verificarsi, e normalmente si verificano, non al termine dell'esercizio, ma nel corso di esso. Gli amministratori sono perciò obbligati a monitorare la consistenza del patrimonio sociale anche durante l'esercizio, in ragione del livello di diligenza minimo cui sono tenuti.

Naturalmente, quando il patrimonio netto sta per raggiungere i minimi di legge, le regole dell'ordinaria diligenza imporranno agli amministratori di effettuare controlli più frequenti ed accurati. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni prescritte, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea. L'organo competente alla convocazione è, come di consueto, il consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico). Essa va disposta "senza indugio", dizione questa che deve essere interpretata come convocazione per una data ragionevolmente prossima, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

Quanto ai doveri che incombono sull'amministratore al momento del verificarsi di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, secondo giurisprudenza, l'accertamento, da parte dell'amministratore unico ovvero da parte del consiglio di amministrazione, del verificarsi di una causa di scioglimento della società non ha carattere, né effetto costitutivo dello stato di scioglimento, ma puramente e semplicemente dichiarativo del medesimo. Conseguentemente, il divieto di compiere atti non conservativi sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l'assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.

In conclusione, ogni qual volta all'amministratore risulti la sussistenza di una perdita che riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legislativamente previsto, vengono in rilievo contemporaneamente due obblighi: uno positivo concernente la convocazione senza indugio dell'assemblea per deliberare i necessari e conseguenti provvedimenti, ed uno negativo consistente nell'astenersi dall'intraprendere nuove atti che non siano connotati da una specifica finalità conservativa.

Occorre poi sottolineare che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, in applicazione del disposto dell'art. 2486 c.c., integra responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell'attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi (cfr. da ultimo, Tribunale Milano, Sezione Specializzata Imprese, 27.02.2020).

Il menzionato art. 2486 c.c., infatti, esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più



considerarsi destinato, quale era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti di impresa suscettibili di porre a rischio, da un lato, il diritto dei creditori della società a trovare soddisfacimento sul patrimonio sociale, e, dall'altro, il diritto dei soci a una quota, proporzionale alla partecipazione societaria di ciascuno, del residuo attivo della liquidazione.

In merito al riparto dell'onere della prova, inoltre, giova osservare che, come affermato, da ultimo, dalla Suprema Corte *“le condizioni della azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all'attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno....la parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. Di fronte all'allegazione della curatela relativa al compimento, da parte dell'amministratore, successivamente al verificarsi della causa di scioglimento della società, di atti produttivi di nuovi debiti è onere dell'amministratore provare che gli atti in oggetto non fossero espressione della normale attività di impresa, ma avessero una natura meramente liquidatoria”* (Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2022, n.198).

Il merito.

I. La creazione di fondi neri da parte di Giovanni Giuseppe (cl. e la distrazione di somme.

Nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha allegato che *“nell'atto di denuncia querela sono contestate all'ex Amministratore Giovanni Giuseppe operazioni attive non fatturate per un importo pari a Euro 4.970.000. In particolare è contestata la “[...] creazione di incassi in nero, per percentuali altissime, che poi, nei modi più disparati sparivano dalle casse per impinguare dapprima le tasche dell'Amministratore, poi anche per l'acquisto di immobili ed altre*



attività simili e, soprattutto, concorrenti a quella della S.P.A.” ed ha, poi, specificato che tali distrazioni sono state accertate anche nei verbali della GdF.

Nella propria memoria *ex art. 183*, sesto comma, n.1, c.p.c. la difesa attorea ha, poi, ribadito che, per gli anni 2007 e 2008, sono state contestate, a mezzo denuncia querela sporta da Saverio

l'omessa registrazione/fatturazione di operazioni attive per un importo di € 4.970.000,00.

Parte attrice ha, quindi, chiesto la condanna dei convenuti, in solido fra loro, “*al pagamento della somma di € 4.970.000,00 per come provata dall'attività espletata dalla Guardia di Finanza, i cui risultati sono allegati in atti*”.

Ciò posto, trattandosi di condotte distrattive che la stessa difesa attorea colloca – genericamente - fra gli anni 2007-2008, deve, innanzitutto, rilevarsi che non possono rispondere delle condotte contestate coloro i quali non rivestivano le cariche di amministratori o sindaci in quel periodo, essendo pacifico che la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale presuppone il nesso causale fra la condotta contestata ed il danno.

Compiuta detta necessaria precisazione e riscontrata l'assoluta genericità delle deduzioni della difesa attorea sul punto – la quale, come detto, chiede la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 4.970.000,00 senza considerare che molti dei convenuti non rivestivano alcuna carica sociale in quella data - ritiene il Collegio che detta contestazione non sia fondata e che debba, pertanto, essere respinta.

Come già sopra evidenziato, la Curatela ha fondato l'addebito in questione nei confronti dell'amministratore Giovanni Giuseppe sulla denuncia querela sporta da Saverio in data 3 giugno 2010, nei confronti del precedente amministratore, dalla quale risulta che Giovanni Giuseppe avrebbe effettuato operazioni attive non fatturate per un importo pari ad € 4.970.733,53.

Ebbene, più in particolare, dalla denuncia querela di Saverio prodotta in atti, emerge che il suddetto importo sarebbe stato conseguito, a dire del querelante, nel lasso temporale intercorrente dal 1998 al 2008 compreso.

Dalla lettura della stessa denuncia-querela emerge, dunque, che la condotta distrattiva contestata dalla Curatela a Giovanni Giuseppe non riguarda un arco temporale decorrente dal 2007 - come, invece, esplicitamente affermato dalla Curatela nella propria memoria *ex art. 183*, comma 6, n.1, c.p.c. e nei successivi scritti difensivi - ma riguarda, piuttosto, un più lungo arco temporale decorrente dal 1998.

Ebbene, a prescindere da tale necessaria considerazione, dalla quale emerge una evidente genericità delle allegazioni attoree sul punto, deve osservarsi che, come rilevato anche dai



consulenti tecnici d'ufficio, che, non avendo la Curatela prodotto i documenti richiamati nella denuncia querela, non appare possibile neppure collocare temporalmente dette condotte distrattive. Nella specie, sul punto, i consulenti incaricati hanno evidenziato che *“I CC.TT.UU. hanno analizzato tutta la documentazione presente in atti, senza rinvenire, tuttavia, la documentazione originaria posta a supporto di quanto descritto originariamente dal querelante e poi riportato da parte attrice come dato nell'azione di responsabilità. In buona sostanza è presente, dalla lettura della documentazione in atti, salvo errori da parte degli scriventi, solo la denuncia querela, riportata come allegato sub 21) alla relazione 33 presente in atti, null'altro più. Non è presente, si ribadisce la documentazione originaria, che necessariamente deve essere oggetto di analisi da parte dei consulenti tecnici di ufficio per poter avallare o confutare la somma indicata quale sommatoria degli atti di distrazione patrimoniale. Tale vulnus risulta essere, a sommosso giudizio degli scriventi, non sanabile, in quanto, in assenza della documentazione originaria da verificare, gli scriventi CTU non possono dare per scontato e ritenere fondato quanto dichiarato nella denuncia querela in data 3 giugno 2010 e quindi riportato nell'atto di citazione.”* (pagg. 124 e 125 della relazione della consulenza).

Inoltre, da un raffronto fra quanto indicato nella denuncia querela – sulla base del quale la difesa attorea ha formulato le proprie conclusioni chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 4.970.733,53 – e quanto risultante dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza prodotto dalla Curatela emerge una discrasia fra gli importi pari ad imponibile non registrato per gli anni 2007 e 2008 accertato dalla Guardia di Finanza e l'importo per il “nero” non fatturato dall'amministratore in quegli stessi anni per come risultante dalla denuncia querela.

Ebbene, considerato che la difesa attorea afferma esplicitamente che quanto denunciato da Saverio troverebbe conferma negli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, non può che riscontrarsi il difetto di allegazione e prova da parte dell'attore sul punto (cfr., per l'anno 2007, il dato indicato dal c.t.u. nella tabella a pag. 121 della relazione corrispondente alla tabella indicata nella querela, da confrontare con il dato indicato nel VCGF alla voce “IMPONIBILE NON REGISTRATO” e, per l'anno 2008, il dato indicato dal c.t.u. nella tabella a pag. 121 della relazione, da confrontare con il dato indicato a pag. 96 del VCGF alla voce “IMPONIBILE NON REGISTRATO”) in quanto non vi è rispondenza fra gli importi indicati nella denuncia querela e nel verbale di accertamento della guardia di finanza.

In sostanza, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, non può affermarsi che le condotte distrattive per come denunciate da Saverio trovino conferma nel verbale di constatazione della Guardia di Finanza; e ciò tanto più se si considera che gli importi richiesti dalla



Curatela riguardano un lasso temporale molto più ampio di quello indicato nel verbale di accertamento.

Premesso che la difesa attorea neppure ha contestato gli esiti della CTU sul punto - dalla quale, come detto, emerge la mancata produzione da parte dell'attore della documentazione a sostegno della contestazione mossa nei confronti dell'ex amministratore - il riscontrato difetto di allegazione e prova da parte della Curatela comporta il rigetto della domanda sul punto.

Invero, è pacifico che, in caso, come quello in esame, di azione di responsabilità per inadempimento, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio. Chi agisce in giudizio, infatti, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione. (cfr. *ex multis*, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).

Il danno conseguente alla revoca del contributo MISE.

La Curatela ha contestato, poi, all'amministratore il danno conseguente alla perdita del contributo del Ministero dello Sviluppo economico.

Nella specie, nella propria memoria *ex art.* 183, sesto comma, n.1 c.p.c., parte attrice ha allegato che, con decreto del 17.05.2000, è stato concesso alla s.p.a. un contributo, in via provvisoria, pari ad € 4.000.578,45 e che *“dagli atti trasmessi da parte della spa si riscontra che la vicenda si è conclusa negativamente (con revoca dei contributi già erogati) a causa della “carezza documentale” relativa al DURC ed alla liberatoria Equitalia. Sta di fatto che, con insinuazione n. 207, il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto il recupero del contributo già erogato a causa della revoca delle agevolazioni.”*

Quanto al danno, parte attrice ha affermato che *“Il danno derivante dalla revoca del contributo è da ascrivere, in via solidale, in capo ad entrambi gli amministratori, i quali, anche attraverso il mancato versamento dei contributi (irregolarità del DURC), hanno impedito non solo di ricevere il saldo, ma sono stati causa della revoca degli acconti provvisori già concessi ed erogati. Infatti, con nota del 2.7.2008, il Soggetto Responsabile ha trasmesso la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione delle somme. Nella stessa nota si rappresenta che*



il DURC è stato richiesto dall'impresa beneficiaria, come previsto dalla normativa all'epoca vigente. Non ottenendo la documentazione prevista dal bando e dalla legge il MISE ha proceduto alla revoca del contributo ed ha disposto il recupero delle somme già erogate pari ad € 2.819.773,26” precisando che “Sommando le due voci di danno (danno e danno erariale) si ha l'importo totale del danno arrecato alla società ed ascrivibile agli atti di mala gestio di Giovanni Giuseppe, il tutto nel più totale silenzio e nell'omissione assoluta di controllo del collegio sindacale”.

Premesso che, in sede di conclusioni, la difesa attorea neppure ha specificato tale voce di danno come dovrebbe essere computata - limitandosi a chiedere la condanna di tutti i convenuti in solido fra loro al pagamento di tutto il passivo fallimentare - deve osservarsi che la Curatela discorre genericamente di “*entrambi gli amministratori*” (senza considerare che solo Giovanni Giuseppe e Saverio sono stati amministratori unici, essendovi stato in mezzo alle due *governance* un consiglio di amministrazione composto da tre membri) senza offrire alcun elemento temporale di riferimento.

La genericità delle allegazioni attoree sul punto non offre, invero, al collegio neppure l'esatta individuazione della contestazione violata ed una medesima genericità deve riscontrarsi quanto alla quantificazione del danno – come detto neppure richiamato in sede di conclusioni – in quanto, ad esempio, quello che l'attore chiama “*danno erariale*” non viene in alcun modo individuato.

In modo confuso, la Curatela ha affermato, infatti, che “*Sommando le due voci di danno (danno e danno erariale) si ha l'importo totale del danno arrecato alla società ed ascrivibile agli atti di mala gestio di Giovanni Giuseppe, il tutto nel più totale silenzio e nell'omissione assoluta di controllo del collegio sindacale*” (parlando solo di un amministratore salvo poi affermare che di tale condotta dovrebbero rispondere tutti i convenuti) senza, tuttavia, indicare quale sarebbero le sanzioni irrogate alla società a causa delle omissioni denunciate e senza offrire alcun supporto documentale a quanto affermato.

Per correttezza giuridica, peraltro, è bene sin da subito evidenziare che il danno erariale (genericamente prospettato dalla difesa della Curatela) consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante) e che la competenza a decidere sul danno erariale spetta alla Corte dei conti; mentre, nel caso di specie, evidentemente, parte attrice ha inteso riferirsi al danno subito dalla società in conseguenza delle condotte illecite tenute dagli



amministratori con il corollario che appare del tutto incongruo il richiamo compiuto dalla Curatela ad un non meglio specificato “*danno erariale*”.

Stante la genericità e la confusione delle allegazioni attoree, detta contestazione deve, dunque, ritenersi del tutto sfornita di prova e deve, pertanto, essere respinta.

Il danno conseguente al prestito concesso alla società Onda Verde Mare s.r.l..

Infine, nell’atto di citazione, la Curatela ha contestato a Giovanni Giuseppe (amministratore della s.p.a.) di avere concesso un prestito di €. 1.312.316,98 alla società Onda Verde Mare s.r.l. (sempre amministrata dallo stesso e di non avere agito per il recupero stante l’inadempimento del debitore affermando che “*Per questo aspetto si ha un danno pari ad € 1.165.961,22 da ascriversi ed addebitarsi all’intero CdA ed al collegio sindacale.*”

Nessuna più specifica allegazione viene, poi, svolta da parte attrice nei successivi scritti difensivi.

Premesso che, anche in questo caso, la Curatela ha, poi, omesso in sede di conclusioni di specificare quale fra i convenuti sarebbe tenuto a pagare detto importo a titolo di risarcimento del danno, deve riscontrarsi che manca qualsivoglia riferimento temporale al prestito che sarebbe stato concesso alla società e che manca anche il necessario supporto documentale. Peraltro, i consulenti tecnici incaricati hanno affermato che la documentazione afferente al finanziamento concesso dalla s.p.a. alla OVM s.r.l. è datata 01/01/1998, con il corollario che la contestazione mossa ai convenuti si riferisce ad un periodo diverso a quello indicato dalla Curatela come decorrente dal 2007. E ciò senza considerare che neppure si comprende perché il danno indicato dalla Curatela corrisponde ad un importo diverso dal prestito concesso.

Inoltre, è bene osservare che, anche alla luce degli accertamenti peritali svolti dai consulenti tecnici, difetta la prova del danno. Sul punto, i consulenti incaricati hanno, infatti, affermato che “*Nella fattispecie: non è presente in atti documentazione del 01/01/1998 dalla quale emerga il finanziamento concesso dalla s.p.a. alla OVM s.r.l.; · non sono presenti in atti contabili atte a dimostrare i pagamenti parziali indicati da parte attrice; · non risulta presente alcuna scheda contabile della Onda verde mare srl in qualità di debitore ove sia stato riportato questo credito residuo verso la stessa per 1.165.961,22; · non vi è traccia nei bilanci redatti dalla nuova governance della rilevazione di tale credito: ad esempio è stato analizzato il bilancio d’esercizio anno 2010 ed anno 2011; nessuna indicazione di tale credito verso la Onda Verde mare s.r.l. (non rilevata tra i crediti diversi) risulta; · la stessa annotazione di PG fatta per la Procura di vibo, all’esito del fallimento delle 3 società, fa riferimento alla somma, ma parla di impossibilità alla*



verifica di veridicità e di nessuna traccia nella contabilità aziendale (della Onda Verde mare s.r.l.)” (cfr. relazione CTU pag. 114).

La domanda, peraltro, appare generica, in quanto parte attrice ha ommesso di specificare, nonché di provare, che si tratterebbe di credito esigibile.

Invero, come rilevato anche nella giurisprudenza di merito, *“quando sia imputato all’organo amministrativo e di controllo il mancato incasso d’un credito, maturato dalla società in bonis prima del fallimento, non è sufficiente allegare l’inerzia degli amministratori nella riscossione di esso, occorrendo piuttosto allegare e provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quella inerzia; in difetto, la domanda di risarcimento della Curatela va rigettata.”* (Tribunale di Catanzaro, Sez. Specializzata Imprese, sent. n. 143/2024; Corte appello Venezia Sentenza n. 823/2019 pubbl. il 06/03/2019; Tribunale di Catania Sentenza n. 1675/2020 pubbl. il 16/05/2020).

Ebbene, considerato che, come detto, l’attore che agisce per il risarcimento del danno è tenuto ad allegare e a provare non solo il danno, ma anche il nesso eziologico tra il danno e la condotta, asseritamente dolosa o colposa, posta in essere dall’amministratore, la domanda attorea anche sotto tale aspetto deve essere respinta, poiché infondata.

Il mancato scioglimento della società sottocapitalizzata per perdite.

Nell’atto introduttivo del giudizio, la difesa attorea, nel richiamare testualmente il contenuto della relazione *ex art. 33 l.fall.*, ha allegato che i bilanci di esercizio degli anni 2008, 2009 e 2010 sono stati approvati, dopo numerosi rinvii, in un’unica soluzione solo in data 6 maggio 2012.

La Curatela ha, poi, dedotto che la crisi della società _____ s.p.a. era iniziata in epoca molto antecedente alla data di fallimento ed, in particolare, almeno dal 2007, allorquando, a seguito della negligente gestione dell’amministratore Giovanni Giuseppe _____ la società era già in uno stato di profonda crisi economica e finanziaria.

Secondo la prospettazione attorea, pertanto, tutti gli amministratori hanno concorso nel cagionare il dissesto in quanto la prosecuzione dell’attività sociale in uno stato di crisi e di sottocapitalizzazione ha portato ad un aggravamento del dissesto mentre la richiesta di fallimento in proprio, ove tempestivamente presentata, avrebbe consentito di evitare, non solo l’aumento del passivo ma, altresì, di realizzare al meglio gli assets della procedura.

In particolare, a Saverio _____ viene contestato dalla Curatela che *“Nel contesto di forte e significativa esposizione debitoria in cui versava la società (di cui supra abbondantemente si è detto), con procedure esecutive in corso, il nuovo legale rappresentante (sig. Saverio _____ ha stipulato nel mese di luglio 2009 un contratto di affitto con la società _____ gestione srl, con*



canone di affitto non congruo (si potrebbe dire irrisorio e non sarebbe arduo dedurre in tema di nullità contrattuale per assenza di causa).”

La Curatela, poi, ha allegato che devono reputarsi responsabili del danno cagionato anche i sindaci che si sono succeduti nella carica a partire dal 2007.

Il collegio sindacale in carica dal 2007 al 15.06.2010, composto da Luigi (presidente), Teresa (sindaco effettivo) e Giuseppe (sindaco effettivo subentrato a Francesco deceduto in data 13.04.2008), infatti, nulla ha fatto per impedire il danno e ha, peraltro, omesso di partecipare alle assemblee; tanto che è stato dichiarato decaduto dalla carica con delibera assembleare del 25.06.2010.

Una medesima condotta negligente omissiva viene contestata dalla Curatela al collegio sindacale nominato dall'assemblea del 27.09.2010, durato in carica fino al fallimento, e composto Giandomenico Domenico e Domenico (sindaci effettivi) e Giuseppe e Giuseppe Grillo (sindaci supplenti), i quali anche hanno omesso di denunciare lo stato di crisi della società presente ormai dal 2007.

Quanto al danno, la Curatela ha allegato che lo stesso si quantifica nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare e che, in via gradata, la condanna dovrà essere determinata nel *quantum* che emergerà dalla differenza dei netti patrimoniali (c.d. perdita incrementabile).

Nella successiva memoria *ex art.* 183, sesto comma, n.1, c.p.c., la difesa attorea ha, poi, affermato che *“Analizzando i dati che sono emersi anche dall'analisi dei bilanci e delle note integrative (seppure non approvati secondo la tempistica dettata dalla legge), elementi tutti acquisiti dai curatori nella relazione ex art. 33 l. fall., è corretto affermare che già a decorrere dall'anno 2007 vi erano i presupposti per la liquidazione e/o fallimento della società e causa i comportamenti negligenti che si sono succeduti la declaratoria di decozione è intervenuta a distanza di 5 anni facendo lievitare (aumentare) in modo esponenziale per tutto il detto periodo i debiti della società (con conseguente danno che oggi i curatori reclamano). Basta solo confrontare le perdite dell'anno 2007 (euro 1.997.893,53) con lo stato passivo esecutivo per rendersi conto della débâcle gestionale (con gravi e precise responsabilità) della società spa”* e che *“I bilanci per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 sono stati approvati in un'unica soluzione in data 16.05.2012 (amministratore unico Saverio classe e l'organo amministrativo (senza alcuna prescrizione da parte dell'organo di controllo in carica), in modo consapevole, dichiara che grazie alla rivalutazione (di alcuni cespiti immobiliari di cui si dirà in seguito) la società potrà non essere posta in liquidazione in quanto con il solo capitale sociale non si*



sarebbero potute coprire le perdite accumulate”. Inoltre parte attrice ha affermato che “l’approvazione dei bilanci per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 è stata possibile attraverso degli artifici contabili (o falsi contabili), assolutamente sganciati dalla realtà oggettiva” ed ha evidenziato che “La prosecuzione dell’attività per gli anni 2008-2012 ha comportato altresì un significativo danno erariale/previdenziale. L’esame del passivo operato dagli organi fallimentari ha permesso di accertare imposte dovute e non versate, con aggravio di interessi, sanzioni ed aggi/compensi (ove sussistenti i presupposti). Dalle insinuazioni aventi per oggetto TRIBUTI (Equitalia, Agenzia delle Entrate, Comune di Vibo Valentia) che si produrranno con la successiva memoria istruttoria si ha un danno erariale pari ad € 5.491.325,03 da ascrivere a Saverio ed al collegio sindacale. In definitiva, il danno arrecato sotto la gestione Saverio è pari ad € 6.025.536,46 oltre al danno erariale che è stato appena sopra indicato.”

An debeat: individuazione del momento della perdita del capitale sociale.

La prospettazione attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Ai fini del decidere, ritiene il Tribunale di dover far riferimento agli accertamenti svolti dai consulenti tecnici incaricati in corso di causa e riportati nella loro relazione depositata in atti, i cui esiti meritano di essere condivisi - poiché ampiamente motivati e supportati dalla documentazione prodotta - nei termini e con le precisazioni che di seguito si vanno ad esporre.

I consulenti incaricati hanno affermato che “Con riguardo alle vicende societarie accadute nel periodo oggetto di osservazione, l’esame dei verbali degli organi sociali evidenziano un crescente stato di insolvenza che è sfociato in uno stato di crisi irreversibile, causato dalla rilevante entità delle perdite che hanno progressivamente eroso il patrimonio netto sociale a causa dei disavanzi economici accumulatisi nel corso dei precedenti periodi amministrativi. Quanto sopra è rilevato per l’intero periodo oggetto di osservazione ed emerge un progressivo depauperamento del patrimonio sociale, soltanto in parte reso meno evidente da un’operazione di rivalutazione monetaria, sorretta da una legge di natura fiscale, che ha determinato l’iscrizione di una specifica posta nel patrimonio netto in contropartita all’incremento dell’attivo immobilizzato. Il mantenimento dell’entità del patrimonio, nella sua entità numerica ai fini legali, non ha, ovviamente, recato giovamento al crescente stato di difficoltà finanziaria, sfociato in uno stato di insolvenza causato proprio da mancanza di mezzi propri” (pag. 60 della relazione di consulenza).

I consulenti, inoltre, hanno, sin da subito, riscontrato una scorretta tenuta delle scritture contabili, affermando che “le scritture contabili della società s.p.a. non sono state correttamente tenute e, in particolare, che i bilanci oggetto di esame non hanno rispecchiato



*correttamente la situazione economico-finanziaria-patrimoniale della società” (pag. 147 della relazione) ed hanno riscontrato, come contestato dalla Curatela nei propri scritti difensivi, che, in effetti, già nel 2007, la società versava in uno stato di crisi e di sottocapitalizzazione e che, di conseguenza, le condotte negligenti degli amministratori che si sono succeduti nella *governance* della s.p.a. hanno comportato un aggravamento del dissesto, che, poi, ha portato al fallimento.*

Nella specie, i consulenti hanno rilevato che “Dalla analisi dei bilanci è emerso, invero, che, nel corso delle annualità oggetto di verifica, la società abbia via via maturato delle perdite e, in fase di approvazione di bilancio, l’assemblea abbia deliberato la copertura della perdita attraverso il conferimento dei soci...È rilevabile, con immediatezza, che nella vita della società si è assistito, sistematicamente, a una costante diseconomia, manifestatasi anno per anno”.

I CTU, inoltre, hanno evidenziato che:

- “1. dal 2004 in poi vengono maturate le segnalate perdite di esercizio;*
- 2. per tutte le annualità esaminate l’assemblea dichiara di voler ripianare la perdita;*
- 3. è dimostrato che le perdite non sono mai state ripianate, che le stesse non comparivano più nel patrimonio netto dei bilanci, in quanto stornate con la voce “crediti diversi”, voce che, via via, è cresciuta, non essendovi stato alcun apporto finanziario da parte dei soci;*
- 4. è dimostrato, nel contempo, che le perdite non sono mai state coperte con diminuzione dei debiti che la società aveva verso i soci (voce debiti verso soci di € 1.430.000 poi riportata nel 2008 nel patrimonio netto);*
- 5. i bilanci dal 2008 non sono stati approvati con regolarità;*
- 6. nel 2010, usufruendo di una sopravvenuta norma che consentiva la rivalutazione fiscale su immobile aziendale, viene creata una rilevante riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto e la governance dichiara che, essendosi incrementato il netto patrimoniale, le perdite dal 2004 sarebbero state coperte utilizzando detta riserva di rivalutazione e non da apporti dei soci. In tal modo, viene enucleata dalla voce “Crediti diversi” la voce “Crediti verso soci”;*
- 7. le perdite vengono di fatto formalmente coperte nel 2010, tramite il tecnicismo contabile dell’utilizzo delle riserve da rivalutazione degli immobili.”*

Alla luce degli accertamenti peritali espletati – i cui esiti non meritano di essere smentiti anche a seguito delle osservazioni svolte dalle parti – deve, dunque, concludersi che “il patrimonio netto si è effettivamente eroso, dal 2004 e sino al 2010, senza che l’Organo amministrativo e i Soci abbiano compiuto alcuna concreta azione per coprire dette perdite e per mantenere l’entità del patrimonio netto nella sua effettiva consistenza.”



In particolare, deve affermarsi che *“L’effettiva situazione patrimoniale, alla luce dei sopraindicati eventi, [...] consente di individuare il momento in cui si è verificata l’erosione del capitale sociale: la società, già a decorrere dall’approvazione del bilancio 2005, in considerazione della circostanza che la perdita del 2004 non era stata di fatto ripianata, avrebbe dovuto senza indugio essere messa in liquidazione o si sarebbero dovuti assumere i provvedimenti di cui all’art. 2446 c.c.. E, invece, l’attività è proseguita nel 2006 e negli anni successivi, causando ulteriore erosione del patrimonio sociale, a motivo della maturazione anno per anno di perdite per entità rilevanti. I consulenti tecnici d’ufficio, a seguito della lettura dei documenti di bilancio, delle delibere assembleari assunte e delle relazioni rese dai collegi sindacali succedutisi, ritengono che sussistano in capo ai convenuti le denunciate violazioni degli obblighi che sorgono dal combinato disposto degli artt. 2485, comma 1 e 2486, comma 1, c.c.. È oggettivamente dimostrato, con il supporto della documentazione sopra richiamata, che, mai, dall’approvazione del bilancio 2005 in poi (anno 2006 sino all’anno 2010) sia stata sollevata alcuna questione afferente alla mancata copertura effettiva delle perdite, essendosi proseguita l’attività d’impresa e, in tal modo, determinandosi un incremento del dissesto finanziario. Né, tantomeno, vi è traccia, negli atti sociali e all’interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci di esercizio, di specifiche osservazioni da parte dell’organo di controllo”* (pag. 174 della relazione di consulenza).

L’esame della consulenza in atti, in sostanza, consente di accertare che *“il primo bilancio in cui il patrimonio netto risulta essersi ridotto di oltre un terzo del valore del capitale sociale è quello redatto al 31 dicembre 2005, anno in cui si è manifestato un patrimonio netto (a seguito delle rettifiche condotte) di euro 1.281.028; a seguito della continuazione dell’attività, nella descritta situazione di asfitticità del conto economico e del mancato rispetto dei principi contabili che sottintendono la redazione del progetto di bilancio, il patrimonio netto si è costantemente eroso”* (pag. 203 della relazione).

Si riportano di seguito le perdite di esercizio degli ultimi anni *ante* fallimento:

- *esercizio 2006 perdita di 854.329,00 €*
- *esercizio 2007 perdita di 337.437,00 €*
- *esercizio 2008 perdita di 1.130.760,00 €*
- *esercizio 2009 perdita di 1.083.867,00 €*
- *esercizio 2010 perdita di 1.044.838,00 €*
- *esercizio 2011 perdita di 1.475.351,00 €*

Si riportano, poi, anche i dati circa il patrimonio netto riclassificato, tenuto conto che le perdite sono state, oggettivamente, riportate a nuovo negli anni e mai di fatto ripianate.



anno 2004: 1.772.580;
anno 2005: 1.281.028;
anno 2006: 426.699;
anno 2007: 89.262;
anno 2008: - 1.041.498;
anno 2009: - 2.125.365;
anno 2010: - 3.170.203;
anno 2011: - 4.645.554.

Ebbene, alla luce degli accertamenti peritali che hanno consentito ai consulenti di riclassificare i bilanci secondo criteri corretti e veritieri, è, dunque, possibile accertare - come evidentemente emerge dai dati sopra riportati - che, nel 2007, il capitale è sceso al di sotto del minimo legale, tenuto conto che il capitale minimo legale all'epoca previsto per legge era pari ad € 120.000,00.

Come già sopra evidenziato in punto di diritto, ai sensi dell'art. 2482 *ter* c.c., se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2463 comma 2 n. 4 e comma 4 c.c.), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Ai sensi dell'art. 2485, primo comma, c.c., gli amministratori, qualora i soci non abbiano proceduto alla ricapitalizzazione della società a seguito della convocazione dell'assemblea suindicata, devono senza indugio accertare la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. e, in caso di omissione o ritardo, essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2486 c.c., in caso di erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai fini del perseguimento delle sole finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, e, in caso di atti e omissioni compiute in violazione di tale regola, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Ciò posto, considerato che, come detto, nel 2007, il capitale era sceso al di sotto del minimo legale, deve, innanzitutto, evidenziarsi che gli amministratori all'epoca in carica - ossia, Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. amministratori dal 6.03.2006 al 20.04.2009 - nulla hanno fatto per evidenziare detta perdita.



Quello del 2007, peraltro, risulta essere l'ultimo bilancio approvato nei termini di legge, in quanto tutti i successivi bilanci sono stati, poi, approvati solo nel 2012.

Inoltre, come evidenziato dai CTU, i quali hanno fedelmente richiamato a supporto delle conclusioni rassegnate tutti gli atti sociali ed i verbali delle riunioni, mai è stata sollevata neppure dal successivo amministratore Saverio (nominato il 20.04.2009 e rimasto in carica fino al fallimento) alcuna questione afferente alla mancata copertura effettiva delle perdite, essendosi proseguita l'attività d'impresa.

Né, tantomeno, vi è traccia, negli atti sociali ed all'interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci di esercizio, di specifiche osservazioni da parte dell'organo di controllo.

Né il collegio sindacale in carica dal 2007 fino al 25.06.2010 (composto da Luigi Francesco (fino al 13.04.2008, data in cui è deceduto), Teresa Giuseppe componente effettivo dopo il decesso di Francesco né quello successivamente nominato e rimasto in carica sino al fallimento ha, infatti, denunciato la perdita del capitale sociale di oltre un terzo ed il successivo decremento al di sotto del minimo legale.

Trattasi, invero, come detto, di circostanza che emerge da tutti i verbali esaminati dai consulenti tecnici d'ufficio e tempestivamente prodotti in giudizio, nonché richiamati dai consulenti nella relazione depositata.

Nella relazione, i consulenti hanno, infatti, evidenziato che *“La costante crisi economica, legata a insufficienti volumi di ricavi e a eccessivi oneri e/o inefficienze organizzative e di gestione, non è stata risolta nel periodo oggetto di osservazione e il conseguente disequilibrio finanziario non è stato colmato da alcuna (seppur paventata) operazione di ricapitalizzazione che, ovviamente, avrebbe potuto assumere, se realmente effettuata, valore risolutivo. La crisi irreversibile, sfociata nella procedura concorsuale, si è certamente determinata sia a causa degli squilibri tra costi e ricavi sia per fatti straordinari, quali la sistematica sottrazione dalle casse sociali di ricavi rivenienti dalla gestione caratteristica della società, ovvero dall'organizzazione di eventi, quali matrimoni, convegni, banchetti, i cui proventi, pur percepiti, non affluivano alle casse sociali, traducendosi in aggravamento della situazione finanziaria. Ed è proprio l'ininterrotto e strutturale disequilibrio economico della gestione caratteristica, il mancato ingresso dei proventi di gestione e la conseguente sofferenza finanziaria con impossibilità di assolvere alle obbligazioni assunte, che hanno determinato il fallimento della società...Nella descritta situazione, l'Organo amministrativo, nella redazione dei bilanci d'esercizio (che avrebbero presentato, se correttamente redatti, un patrimonio netto di sotto dei minimi previsti dalla normativa vigente), ha occultato, con utilizzo di*



partite contabili evidentemente non esposte in modo corretto e veritiero, l'effettivo stato di decozione in cui versata la società, successivamente sfociata nella dichiarazione di fallimento." (cfr. relazione CTU pag. 210-211).

La prosecuzione dell'attività sociale dopo il 2007.

Può, poi, reputarsi pacifico fra le parti – non avendo i convenuti offerto alcuna specifica contestazione sul punto ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. – che l'attività sociale è proseguita nonostante lo stato di sottocapitalizzazione cagionato dalle perdite.

Anche la prosecuzione dell'attività sociale, peraltro, emerge chiaramente dagli esiti degli accertamenti peritali espletati, come emerge anche che, con la prosecuzione dell'attività sociale, è aumentato anche il debito fiscale che ha comportato l'accrescere di somme dovute dalla società all'Erario a titolo di aggi e sanzioni.

I CTU hanno, infatti, verificato, anno per anno, che dal 2007 – anno in cui, come detto, l'attività sociale doveva interrompersi o doveva procedersi ad una eventuale ricapitalizzazione – gli amministratori che si sono succeduti hanno continuato ad operare senza, tuttavia, corrispondere alcuna somma né a titolo di IVA, né IRAP, né IRES, compiendo, dunque, numerose violazioni fiscali.

Nella specie il CTU hanno affermato che *“Dovendosi individuare gli autori delle violazioni accertate dai militari verificatori, occorre fare ricorso all'esame delle evidenze camerali, analiticamente riportate nella risposta al primo quesito, in relazione al periodo di copertura della carica e con riguardo alle violazioni accertate negli anni 2007-2008-2009, nei seguenti legali rappresentanti: Giovanni Giuseppe nato il 23/09/ nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.p.A., dal 28/07/2006 (atto di nomina alla carica) al 20/04/2009 (atto di cessazione dalla carica); Saverio nato il 28/02/ nella sua qualità di Amministratore Unico della S.p.A., dal 20/04/2009 (atto di nomina alla carica) Con riguardo alle violazioni accertate negli anni 2010 e 2011, l'autore delle violazioni è riconducibile a Saverio nato il 28/02/ nella sua qualità di Amministratore Unico della S.p.A., dal 20/04/2009 (atto di nomina alla carica). Con riferimento ai dati riportati nelle tabelle si osserva che le violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi riguardano l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per un importo pari a Euro 444 mila nel 2007, Euro 4.510 mila nel 2008, Euro 3.659 mila nel 2009; in materia di IVA riguardano l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per un importo pari a Euro 444 mila nel 2007, Euro 4.380 mila nel 2008 ed Euro 2.743 mila nel 2009; in materia di Irap riguardano l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRAP, da cui scaturisce un'imposta dovuta non*



corrisposta di Euro 19 mila nel 2007, Euro 176 mila nel 2008, Euro 143 mila nel 2009 ed Euro 2 mila nel 2010. Ulteriori violazioni sostanziali in materia di riscossione non riportate in tabella afferiscono all'omesso versamento del debito IV A per Euro 150 mila nel 2007, Euro 159 mila nel 2008, Euro 207 mila nel 2009 ed Euro 3 mila nel 2010. Sono stati inoltre rilevati mancati versamenti di ritenute per Euro mille nel 2009 ed Euro 28 mila nel 2010" (cfr. relazione CTU pag. 134).

Anche sotto questo aspetto deve, peraltro, evidenziarsi il silenzio dei sindaci i quali nulla hanno eccepito agli amministratori con riferimento agli obblighi fiscali non riscontrandosi negli atti sociali alcuna segnalazione in merito all'obbligo di corrispondere all'Erario le somme dovute.

È, dunque, evidente la grave inadempienza sia degli amministratori che dei sindaci i quali, non solo hanno contravvenuto agli obblighi di legge per il caso di riduzione del capitale sociale per perdite, ma hanno, altresì, omesso di versare all'Erario le imposte ed i tributi contribuendo così ad aggravare il dissesto della società con aumento del passivo dovuti a titolo di aggi e sanzioni.

Occorre, invero, evidenziare che gli amministratori sono tenuti al pagamento, alle scadenze previste, dei debiti della Società verso l'Erario e che l'inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per *mala gestio* verso la società ed i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti.

Detta inadempienza, peraltro, trova riscontro anche negli esiti della CTU in quanto i consulenti hanno evidenziato che *"Non può mettersi in dubbio, al di là dell'uso alternativo da parte della società dei ricavi accertati dalla Polizia Tributaria e che trova sostegno nelle evidenze documentali in atti e delle somme che gli amministratori non avrebbero dovuto impiegare per pagare tributi e contributi, il carattere pregiudizievole per la società ed i creditori sociali dell'addebito che ne è conseguito a danno della stessa di sanzioni amministrative per violazioni tributarie e di interessi per ritardi nei pagamenti. Non vi è altresì dubbio che del danno conseguente a tali addebiti debbano farsi carico anche i componenti dell'organo di controllo, qualora si accerti che questi si siano limitati a prendere atto della situazione debitoria verso l'Erario e ad invitare, senza successo, gli amministratori ad attivarsi per trovare la copertura finanziaria delle posizioni scoperte, in quanto il comportamento dei sindaci deve essere ispirato al dovere di diligenza propria del mandatario ed improntato ai principi di correttezza e buona fede, sicché l'adempimento dei loro compiti non si esaurisce nell'espletamento meramente burocratico delle attività specificate dalla legge, essendo necessaria l'adozione dello strumento più consono ed opportuno di reazione all'accertamento di atti gestori non legittimi e dannosi per la società o i terzi, dovendo, in ultima analisi, la vigilanza essere effettiva e non puramente formale. Dalla*



lettura dei documenti in atti emerge un obiettivo incremento della posizione debitoria della società, anche ai danni dell'Erario. L'esame degli atti amministrativi esaminati evidenzia un progressivo aggravarsi dell'esposizione iscritta, non essendosi ottemperato con sistematicità al pagamento di contributi previdenziali e ritenute su redditi di lavoro con conseguente applicazione di sanzioni e maturazione di interessi passivi. La scarsa descrizione in nota integrativa, pur in presenza di entità consistenti, non consente di avere piena contezza della corretta iscrizione delle sanzioni connesse ai ritardati adempimenti erariali e previdenziali, il che ha determinato un sensibile depauperamento del patrimonio sociale e un danno per l'erario e gli istituti di previdenza particolarmente consistente.” (cfr. relazione CTU pag. 137-138).

Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che, in data 31 luglio 2009 (atto Notaio Maria Stella rep. n. 8549/4971), Saverio (dal 20.04.2009 amministratore unico di spa) e Sergio (nella sua qualità di presidente del CDA della neo costituita gestione s.r.l.) hanno stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda verso un corrispettivo annuo di euro 200 mila.

L'oggetto della cessione era l'attività di ristorante bar, ubicato in Comune di Vibo Valentia, Località Madonnella, Via Statale 18 snc, sotto l'insegna nonché ... l'attività di villaggio turistico ristorante bar, ubicato in Vibo valentia, Frazione Bivona, sotto l'insegna Villaggio Lido degli Aranci.

Trattasi, evidentemente, di atto non conservativo compiuto in momento in cui il capitale sociale era sceso per perdite al di sotto del minimo legale come emerge dalla CTU in quanto, nell'anno 2009, il patrimonio netto era negativo e, nella specie, era pari ad € - 2.125.365.

La stipula di questo contratto è stata fonte di danno per la società anche perché, come emerge dalla relazione ex art. 33 l.fall., si tratta di contratto stipulato a canone irrisorio connotato dalla previsione di ingiustificati vantaggi per l'affittante (cfr. relazione 33)

Sempre dalla relazione ex art. 33, inoltre, emerge che, in disaccordo con quanto previsto dal contratto di affitto, la Società non addebitò all'affittuario alcun importo a titolo di interesse di mora per il ritardato pagamento dei canoni e non percepì alcun pagamento da Gestione s.r.l. a fronte del credito vantato.

Il fatto che si trattò di atto non conservativo dannoso per la società, peraltro, emerge dal fatto – evidenziato anche nella relazione ex art. 33 - che, nel 2010, la Società chiuse l'esercizio con una perdita di Euro 1.045 mila.

Alla luce degli atti di causa e dell'istruttoria espletata, i cui esiti sono stati sopra ampiamente richiamati, deve, dunque, evidenziarsi che gli amministratori odierni convenuti non hanno provato –



né compiutamente allegato – che, a seguito dell’azzeramento del capitale sociale, furono compiute solo attività conservative del patrimonio sociale.

In merito al riparto dell’onere della prova giova, infatti, osservare che, come affermato, da ultimo, dalla Suprema Corte. *“le condizioni della azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all’attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno....la parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. Di fronte all’allegazione della curatela relativa al compimento, da parte dell’amministratore, successivamente al verificarsi della causa di scioglimento della società, di atti produttivi di nuovi debiti è onere dell’amministratore provare che gli atti in oggetto non fossero espressione della normale attività di impresa, ma avessero una natura meramente liquidatoria.”* (Cassazione civile sez. I, 05/01/2022 n.198).

Ebbene, nel caso di specie, non avendo i convenuti assolto all’onere della prova sugli stessi incombente deve, dunque, affermarsi che, nonostante la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale, gli amministratori hanno continuato nell’attività sociale, assumendo nuovo rischio imprenditoriale ed omettendo, altresì, di corrispondere all’Erario le somme dovute per imposte e tributi.

La quantificazione del danno: il criterio della differenza fra i netti patrimoniali

Ebbene, una volta accertata la violazione da parte degli ex amministratori convenuti della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, occorre procedere all’individuazione e quantificazione del danno.

Nel caso di specie, i CTU hanno adottato, nella determinazione del danno, il criterio del differenziale dei patrimoni netti, correttamente epurati dai costi che si sarebbero comunque sostenuti in caso di liquidazione, e tale impostazione metodologica merita di essere interamente condivisa.



Invero, per ritenere l'amministratore e/o il sindaco responsabile per il danno derivato dall'illecita prosecuzione dell'attività bisogna confrontare il bilancio relativo al momento in cui si è realmente verificata la causa di scioglimento della società con quello della messa in liquidazione (ovvero del fallimento), dopo aver effettuato le rettifiche volte a elidere le conseguenze della violazione dei criteri di redazione degli stessi ma pure le modifiche derivanti dalla necessità di porsi nella prospettiva della liquidazione, visto che proprio alla liquidazione, se si fosse agito nel rispetto delle regole, si sarebbe dovuti giungere. In sostanza ai fini della quantificazione del danno da illecita prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi della causa di scioglimento è necessario quantificare la differenza di valore tra i patrimoni netti, ponendosi in una prospettiva liquidatoria, dunque considerando il valore potenzialmente realizzabile all'esito della fase di liquidazione ed escludendo la quota di costi fisiologicamente imputabile a tale fase (nello stesso senso cfr. Tribunale Palermo Sez. spec. Impresa, 13/12/2021, n.4815).

Nella specie i CTU hanno accertato che il patrimonio netto, a partire dal 2007 – data in cui, come detto, la società doveva essere posta in liquidazione ovvero ricapitalizzata – si è costantemente ridotto.

Nella specie, anno per anno, si sono avute le seguenti perdite in valore assoluto del patrimonio netto:

2007 € -337.437

2008 € -1.130.760

2009 € -1.083.867

2010 € -1.044.838

2011 € -1.475.351

I costi da sostenere in caso di liquidazione erano, invece, i seguenti:

2007 € 10.754

2008 € 718.154

2009 € 115.586

2010 € 128.998

2011 € 89.537

La riduzione del patrimonio netto – epurato dai costi di liquidazione -, dunque, è stata la seguente anno per anno:

2007 € -326.683

2008 € -412.606

2009 € -968.281



2010 € -915.840 €

2011 € -1.385.814

Alla luce degli esiti della CTU deve, dunque, affermarsi che il danno cagionato alla società, quantificato secondo il criterio della differenza fra i patrimoni netti, per la prosecuzione della società è pari a complessivi € 4.009.225,00. E ciò con la precisazione che, contrariamente a quanto genericamente affermato dalla difesa di Giovanni e di Sergio in sede di scritti conclusionali, i CTU hanno correttamente epurato il danno per la differenza fra patrimoni netti con i costi che si sarebbero dovuti tenere in caso di liquidazione, non essendo necessaria alcuna integrazione di consulenza come genericamente richiesto dalla difesa dell'ex amministratore convenuto.

Sempre in risposta alle osservazioni mosse dalla difesa di Giovanni (e di Sergio, nonché dagli eredi costituiti di Saverio, e del loro CTP, alla relazione di CTU, ritiene il Collegio di dover pienamente condividere gli esiti della consulenza non apparendo corretti i diversi conteggi formulati dal consulente di parte.

In sede di risposta alle osservazioni ricevute i CTU hanno, infatti, affermato che *“La seconda osservazione mossa dal consulente tecnico di parte è la seguente: egli sostiene che la copertura delle perdite tramite rinuncia al finanziamento soci sia stata decisa e voluta in seno all'assemblea e al CDA. Prosegue il CTP dichiarando che tale volontà sia stata espressamente riscontrata anche nel lavoro peritale del CU. Per il CTP quanto occorso sarebbe da ascrivere a un mero errore contabile commesso dal tenutario dei libri e registri contabili e non sia da imputare ai soci né tantomeno ai componenti del CDA che hanno manifestato la propria volontà in tal senso. I CTU dissentono da tale impostazione in quanto le perdite, dal 2004 in avanti, come risulta dai bilanci, non sono state in alcun modo ripianate. Né tantomeno, come diversamente sostenuto dal consulente di parte, i soci si erano espressi per un ripianamento delle perdite con rinuncia ai propri crediti. In ogni assemblea hanno deciso di ripianare la perdita in proporzione alle quote possedute e null'altro. Il che non è, poi, avvenuto nel corso degli anni.”*

Inoltre i CTU, ancora nel rispondere ai CTP degli amministratori convenuti hanno evidenziato che *“a decorrere dal 2004 le perdite di fatto non sono state ripianate, né comparivano nel patrimonio netto, andando invece ad accrescere sempre di più la voce crediti diversi, non essendovi stato, di fatto, alcun apporto finanziario nel corso degli anni da parte dei soci. È solo nel 2010 che si è usufruito di una sopravvenuta norma tributaria che consentiva la rivalutazione dei cespiti immobilizzati, ma la stessa, di fatto, avvenuta nel 2010, dopo svariati anni dall'erosione di patrimonio netto, va vista con un tecnicismo contabile tale da evitare che, civilisticamente, vi fosse*



la formale erosione del patrimonio netto. Questo è il motivo per cui la stessa non è stata considerata, al fine di porre in evidenza e all'attenzione del Sig. Giudice il danno cagionato dalla prosecuzione di un'attività antieconomica in un contesto di chiara illiquidità sin dal 2006."

Le considerazioni espone in sede di scritti conclusionali dalla difesa di Giovanni (e di Sergio, nonché dagli eredi costituiti di Saverio, peraltro, essendo fondate su prove assunte nell'ambito del giudizio penale in corso di espletamento, non vincolano in alcun modo il Tribunale essendo pacifico che gli atti acquisiti da un procedimento penale quali le sentenze, gli atti istruttori e le prove raccolte in altri giudizi, fra le stesse parti o fra diverse parti, costituiscono documenti dai quali il giudice può acquisire elementi di prova liberamente apprezzabili, rappresentando delle "prove atipiche" valutabili dal giudice civile con il meccanismo previsto dall'art. 116, comma 2, c.p.c.

Secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, il giudice civile può, infatti, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale. E' certo, pertanto, che il giudice non è vincolato agli esiti delle prove assunte in altro giudizio penale (cfr. Cass. 19.10.2007, n. 22020; Cass. 29.10.2010, n. 22200 e, da ultimo, cfr. anche Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 8603 del 03/04/2017 *"Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie."*).

E ciò tanto più se si considera che, nel caso di specie, la difesa dei convenuti neppure ha depositato gli atti del procedimento penale, richiamati nella comparsa conclusionale, e sopravvenuti nel corso del giudizio.

Alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata appare, poi, del tutto generica e sprovvista di prova l'affermazione del convenuto Giuseppe classe contenuta nella propria memoria di replica secondo il quale la domanda di risarcimento del danno sarebbe infondata *"avendo Giuseppe classe tenuto comportamenti sempre corretti nel tentativo di interrompere la condotta criminale tenuta in suo danno (e in danno dei suoi familiari e di tutti i soci della società fallita) da Giovanni Giuseppe classe il quale soltanto con la previsione (in data 06.03.2006) del C.d.a. ha iniziato a trovare qualche ostacolo per la realizzazione, a spese della società, di ambiziosi progetti finanziari sempre finalizzati a creare indebiti profitti personali e riconducibili soltanto al proprio nucleo familiare (Ondaverde Mare, Kalos, la Piazzetta, La Rotonda, Ety Moda, ecc)."*



Invero, a prescindere dalla necessaria considerazione che la circostanza che Giuseppe classe avrebbe tentato di interrompere la condotta criminale tenuta da Giovanni Giuseppe classe neppure è stata tempestivamente allegata dalla difesa del convenuto nel presente giudizio, deve osservarsi che dagli atti di causa non è emersa alcuna segnalazione circa eventuali irregolarità né, tanto meno, come sopra ampiamente esposto, è stata denunciata l'irreversibile perdita del capitale sociale.

Deve, dunque, affermarsi che le difese spiegate dagli amministratori nel corso del giudizio non sono idonee ad escludere la propria responsabilità.

Osserva, poi, il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell'attività, il criterio della differenza tra netti patrimoniali (c.d. perdita incrementale) rappresenta proprio il criterio per valutare il complesso dell'attività svolta dalla società fallita, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui la società abbia indebitamente omesso di rilevare la causa di scioglimento per diversi anni.

Invero, per quanto concerne i criteri di liquidazione del danno, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., nei confronti di amministratori di società di capitali dichiarate insolventi, ai quali sia imputato di aver tenuto un comportamento contrario ai doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale, si osserva, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che *“Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”* (Cass. civ. Sez. 1 - , Ord. n. 13220 del 17/05/2021; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15245 del 12/05/2022 *“In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno*



astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva di condotte di tal genere.”)

Secondo il criterio del differenziale fra i patrimoni netti, di converso, il raffronto viene fatto tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della causa di scioglimento, ed il patrimonio netto della società al momento della messa in liquidazione, ovvero della sentenza dichiarativa di fallimento (se non preceduta dalla fase di liquidazione).

L'elemento portante per la quantificazione del danno risarcibile - una volta verificatasi la causa di scioglimento della società ed accertata la responsabilità degli amministratori per una (successiva) gestione non deputata alla sola conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale - è rappresentato, infatti, proprio dal detrimento che la condotta degli amministratori ha cagionato al patrimonio netto della società.

In questo modo, si addebita all'amministratore solo l'aggravamento patrimoniale verificatosi tra il momento in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento della società ed il momento in cui questa sia stata acclarata con la messa in liquidazione ovvero con il fallimento della società. Il criterio è, peraltro, giustificato dalla circostanza che se la causa di scioglimento fosse stata tempestivamente acclarata dall'amministratore, l'aggravamento del dissesto della società non si sarebbe verificato. In definitiva, si addebita all'amministratore la sola perdita incrementale, essendo il pregiudizio per la società configurabile come incremento del deficit patrimoniale.

Il criterio della differenza dei netti patrimoniali, accolto dalla consolidata giurisprudenza, è stato anche recepito normativamente con il suo inserimento, da parte dell'art. 378, comma 2, D.Lgs. n. 14 del 2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), nel disposto dell'art. 2486 c.c. ed una sua declinazione è costituita proprio dal criterio della perdita incrementale, cioè la sommatoria delle perdite di esercizio che la società accumula nel periodo di illecito svolgimento, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, della sua attività economica; perdite, del resto, che, da un lato, costituiscono il risultato di conto economico di quell'attività e, dall'altro, costituiscono voce di assoluto rilievo dello stato patrimoniale.

L'Art. 2486 c.c., all'ultimo comma *“Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura*



di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura."

Come chiarito dalla Cassazione il criterio del deficit criterio dei c.d. netti patrimoniali, recepito nell'art. 2486 c.c. è applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della norma.

Sul punto, la Suprema Corte, infatti, ha affermato che *"In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma."* (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024).

Stanti tali premesse ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sia corretto liquidare unitamente all'incremento del patrimonio netto anche il danno quantificato per interessi e sanzioni per debiti erariali.

Ci si deve, dunque, scostare, sul punto, dalle conclusioni esposte dai consulenti nominati i quali, invece, hanno cumulato il danno per interessi e sanzioni con il danno da prosecuzione dell'attività sociale quantificato secondo il criterio della differenza fra patrimoni netti.

Il danno da illegittima prosecuzione dell'attività non concorre, infatti, con quello derivante da interessi e sanzioni poiché il risultato negativo degli stessi è già ricompreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione ed il patrimonio netto della società immediatamente prima della dichiarazione di fallimento.

In caso contrario si finirebbe, invece, per duplicare ingiustificatamente la medesima voce di danno.



Nella quantificazione del danno occorre, peraltro, tener conto che, nel caso di specie, la responsabilità di amministratori e sindaci è solidale ma che il principio della solidarietà deve, opportunamente, essere applicato nel rispetto delle regole sul nesso causale.

In proposito va sottolineato, infatti, che la responsabilità solidale degli amministratori cui fanno riferimento l'art. 2392 c.c., e, per quanto concerne la particolare fattispecie in esso considerata, l'art. 2449 c.c., vecchio testo, può aver ad oggetto tanto il caso in cui si tratti di amministratori che sono stati contemporaneamente in carica, quanto l'ipotesi in cui essi si siano succeduti nella gestione della società.

In tale ultimo caso, infatti, occorre, come ha stabilito la giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento alla più generale ipotesi di solidarietà prevista dall'art. 2055 c.c., che il fatto dannoso sia unico. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, semprechè le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/04/2009, (ud. 17/03/2009, dep. 22/04/2009), n.9619; ex multis Cass. 8.8.2007, n. 17397; Cass. 9.8.2007, n. 17475; Cass. 6.7.2004, n. 12329).

Il quadro normativo uscito dalla riforma impone all'interprete di valutare la responsabilità distintamente per «ciascun» amministratore il quale risponde solo per fatto proprio (commissivo od omissivo) e non (attraverso il paradigma della solidarietà) delle violazioni commesse da altri amministratori o da altri soggetti (e medesime considerazioni ovviamente riguardano i sindaci).

In altre parole, se è vero che la regola della solidarietà nei confronti del danneggiato implica che la responsabilità degli amministratori sussiste anche se l'evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte, seppure distinte, di più soggetti ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo restando irrilevante nel rapporto col danneggiato la diseguale efficienza causale delle singole condotte, è altrettanto certo che il principio di solidarietà passiva tra gli amministratori vale solo se gli stessi siano già stati autonomamente individuati come corresponsabili dello specifico danno sulla base della ricostruzione del nesso causale tra la condotta ad essi personalmente attribuibile ed evento pregiudizievole lamentato.

Proprio in ragione della circostanza che la responsabilità solidale implica pur sempre un apporto causale al verificarsi del danno, è ben possibile che, una volta valutato il danno nella sua interezza, venga operata una limitazione della responsabilità solidale in capo ad alcuni dei



convenuti, per i quali il nesso causale è stato ritenuto sussistere solo con riguardo ad una parte del danno.

La solidarietà è, infatti, una tecnica normativa a favore del creditore che presuppone l'intervenuta imputazione dell'illecito ed il conseguente accertamento della responsabilità, di modo che i singoli amministratori e/o sindaci non rispondono per il danno al patrimonio sociale verificatosi prima del loro ingresso nel c.d.a o dopo la loro uscita dallo stesso; mentre, ai sensi degli artt. 2392 (e 2394) co. 1° c.c., rispondono in solido con tutti gli altri convenuti per il danno verificatosi nel periodo in cui erano in carica.

In altre parole, la responsabilità solidale non implica una responsabilità per fatto altrui: al contrario, essa rappresenta una modalità attuativa del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno dovuto dagli amministratori ai quali l'inadempimento è imputabile secondo i criteri (ordinari) previsti dal legislatore.

I soggetti responsabili

a) Gli amministratori

Così ricostruite le vicende sociali e verificato che, già nel 2007, la società si trovava sottocapitalizzata occorre, ora, accertare la responsabilità dei singoli convenuti per i fatti di causa, dovendosi, dunque, riscontrare la sussistenza del nesso causale fra il danno e la condotta negligente riscontrata ai singoli convenuti.

A parere del Collegio deve, innanzitutto, affermarsi che tutti gli amministratori che si sono succeduti nella carica gestoria a partire dal 2007 sono responsabili del danno cagionato alla società nei limiti di seguito indicati.

Come già sopra ampiamente esposto può, innanzitutto, reputarsi ampiamente provato – nonché incontestato fra le parti – che nessuno degli amministratori ha mai denunciato la riduzione del capitale sociale che, pertanto, nessuno degli amministratori ha adempiuto agli obblighi di legge in caso di perdita del capitale sociale.

Alla luce degli esiti della CTU appaiono, invero, del tutto irrilevanti ai fini del decidere le difese spiegate dagli odierni convenuti costituiti poichè non giustificano in alcun modo la riscontrata prosecuzione dell'attività sociale in presenza di un capitale sociale sceso al di sotto dei minimi legali.

Invero, posto che, come già sopra evidenziato, dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente che la perdita del capitale sociale della fallita è avvenuta nell'anno 2007, evidentemente, a partire da quel momento, gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della



perdita irreversibile del capitale sociale e, contestualmente, adottare i provvedimenti appositamente previsti dalla legge, proseguendo, nelle more, l'attività sociale esclusivamente a scopo conservativo.

Al contrario, nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che l'ultimo bilancio approvato nei termini di legge è quello del 2007 e che i bilanci successivi sono stati approvati solo poco prima della dichiarazione di fallimento.

Può, dunque, considerarsi provato, peraltro in mancanza di specifica contestazione da parte degli amministratori convenuti, che, a seguito delle perdite riscontrate nel 2007, il consiglio di amministrazione – composto da Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. amministratori dal 6.03.2006 al 20.04.2009 – e, poi, l'amministratore unico Saverio nominato il 20.04.2009, non hanno convocato “*senza indugio l'assemblea*” ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. e non hanno intrapreso alcun provvedimento previsto dalla legge, essendo, pertanto, venuti meno agli obblighi sugli stessi incombenti.

Per quanto è stato possibile ricavare dalle scritture contabili acquisite agli atti, è possibile, infatti, affermare che la società, dopo le perdite del 2004-2005, ha proseguito la normale attività di gestione, intraprendendo così nuove operazioni in violazione dell'art. 2486 c.c, con conseguente imputabilità a tutti gli amministratori convenuti dei danni così causati alla società.

Stanti tali premesse, può affermarsi, altresì, che la mancata convocazione dell'assemblea dei soci e la mancata predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio a partire dal bilancio del 2008 (il quale è stato approvato unitamente a quelli del 2009-2010 dall'Assemblea dei Soci riunitasi in data 6 maggio 2012) sono sintomatici dell'intenzione degli amministratori di occultare la riferita perdita di esercizio e dell'illegittima prosecuzione della gestione aziendale.

È evidente, infatti, che la redazione e pubblicazione dei bilanci d'esercizio solo dopo molti anni dalla grave perdita del capitale sociale ha consentito all'organo gestorio – come chiaramente emerso nella CTU depositata - di occultare la reale situazione contabile della società, ovvero l'erosione del capitale sociale, peraltro, sussistente da diversi anni, così consentendo la protrazione dell'attività, pur in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (in violazione dell'art. 2447 c.c.).

Alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata appare, poi, del tutto generica e sprovvista di prova l'affermazione del convenuto Giovanni (contenuta nella propria memoria di replica, secondo il quale la domanda di risarcimento del danno sarebbe infondata “*avendo Giuseppe classe tenuto comportanti sempre corretti nel tentativo di interrompere la condotta criminale tenuta in suo danno (e in danno dei suoi familiari e di tutti i soci della società fallita) da Giovanni Giuseppe classe il quale soltanto con la*



previsione (in data 06.03.2006) del C.d.a. ha iniziato a trovare qualche ostacolo per la realizzazione, a spese della società, di ambiziosi progetti finanziari sempre finalizzati a creare indebiti profitti personali e riconducibili soltanto al proprio nucleo familiare (Ondaverde Mare, Kalos, la Piazzetta, La Rotonda, ETTY Moda, ecc).”

Invero, a prescindere dalla necessaria considerazione che la circostanza che Giuseppe classe avrebbe tentato di interrompere la condotta criminale tenuta da Giovanni Giuseppe classe neppure è stata tempestivamente allegata dalla difesa del convenuto nel presente giudizio deve osservarsi che dagli atti di causa non è emersa alcuna segnalazione circa eventuali irregolarità né, tanto meno, come sopra ampiamente esposto, è stata denunciata l'irreversibile perdita del capitale sociale.

Giovanni Giuseppe (cl. Giovanni (Sergio

Stanti tali premesse ritiene, dunque, il Tribunale, in primo luogo, responsabili dei danni cagionati alla società ed ai creditori i componenti del Consiglio di amministrazione dal 6.03.2006 al 20.04.2009, ovvero i convenuti Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl.

Alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata appare, invero, del tutto sformata di prova la generica difesa di Sergio il quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha allegato che *ha sempre tenuto una condotta particolarmente diligente ed anzi proprio durante gli anni in cui è stato in carica come componente del CDA è stato possibile iniziare a verificare la mala gestione dell'Amministratore Unico, il quale ha beneficiato della connivenza dei Sindaci all'epoca in carica. L'attività del ha quindi consentito al nuovo Amministratore Unico, Saverio (classe '33), di formulare la denuncia del 03.06.2010 su cui si fonda l'atto della Curatela, oltre che di deliberare, in data 15.10.2010, l'azione di responsabilità sia nei confronti di Giovanni Giuseppe (classe '34) che dei Sindaci.”*

La difesa del convenuto, invero, non ha, in alcun modo, provato una eventuale opposizione all'operato di Giovanni Giuseppe né, tanto meno, ha provato che l'amministratore si sarebbe attivato per compiere i dovuti controlli dei bilanci.

La condotta omissiva di Sergio si è tradotta, infatti, nella mancata segnalazione della perdita del capitale sociale e nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale nonostante l'irreversibile stato di sottocapitalizzazione sociale.

Allo stesso modo appare del tutto generica e sprovvista di prova l'affermazione del convenuto Giovanni (contenuta nella propria memoria di replica, secondo il quale la domanda di risarcimento del danno sarebbe infondata “avendo Giuseppe classe



tenuto comportanti sempre corretti nel tentativo di interrompere la condotta criminale tenuta in suo danno (e in danno dei suoi familiari e di tutti i soci della società fallita) da Giovanni Giuseppe classe il quale soltanto con la previsione (in data 06.03.2006) del C.d.a. ha iniziato a trovare qualche ostacolo per la realizzazione, a spese della società, di ambiziosi progetti finanziari sempre finalizzati a creare indebiti profitti personali e riconducibili soltanto al proprio nucleo familiare (Ondaverde Mare, Kalos, la Piazzetta, La Rotonda, Ety Moda, ecc).”

Invero – come già sopra evidenziato - a prescindere dalla necessaria considerazione che la circostanza che Giuseppe classe avrebbe tentato di interrompere la condotta criminale tenuta da Giovanni Giuseppe classe neppure è stata tempestivamente allegata dalla difesa del convenuto nel presente giudizio deve osservarsi che dagli atti di causa non è emersa alcuna segnalazione circa eventuali irregolarità né, tanto meno, come sopra ampiamente esposto, è stata denunciata l’irreversibile perdita del capitale sociale.

Di contro dalla CTU è emerso che *“i bilanci oggetto di approvazione hanno recepito un trattamento delle perdite di esercizio che di fatto hanno alterato le reali situazioni patrimoniali, essendo state artificialmente occultate le perdite di esercizio che hanno condotto patrimonio netto a ridursi di oltre un terzo del valore del capitale sociale, sin dal periodo amministrativo chiuso al 31 dicembre 2005, anno in cui si è manifestato un patrimonio netto (a seguito delle rettifiche condotte) di euro 1.281.028.”* (cfr. relazione CTU pag.145).

L’operato del consiglio di amministrazione risulta, dunque, del tutto negligente in quanto tutte le perdite accumulate a partire dal 2004, nei fatti, sono stati celate nel bilancio del 2008 mediante rinuncia al credito da finanziamento soci (cfr. relazione CTU pag. 155 ss.).

Nella specie *“le perdite degli esercizi dal 2004 non sono state portate a nuovo e non compaiono nei vari bilanci successivi a ciascuna maturazione: quindi, a. o dovevano ridursi i finanziamenti da soci di € 1.430.000 ma ciò non è avvenuto; b. oppure esse sono state stornate con crediti verso soci (presumibilmente indicati tra i crediti verso altri) 3. quel che è certo è che le perdite non sono di fatto state coperte nel corso degli anni. La riprova di quanto testé dichiarato, trova piena conferma in quanto riportato nel bilancio 2008”* (cfr. relazione CTU pag. 168).

Stanti tali premesse deve, dunque, reputarsi sussistente la responsabilità solidale fra tutti i componenti del consiglio di amministrazione in carica fino al 20.04.2009 per il danno subito alla società e quantificato secondo il criterio della differenza fra il patrimonio netto al momento in cui la società doveva essere posta in liquidazione (2007) e la cessazione dalla carica, come di seguito quantificato.



Come noto, è, infatti, lo stesso art. 2392 c.c. a stabilire il principio della responsabilità solidale fra amministratori.

E' previsto, infatti, che gli amministratori - nel caso di consiglio di amministrazione composto da più membri - siano, in linea di principio, tutti solidalmente responsabili per la violazione degli obblighi sugli stessi gravanti posti in essere da ciascuno di essi.

Tale solidarietà è esclusa solo se si tratta di violazione di attribuzioni proprie di un singolo amministratore, ma riprende vigore se l'amministratore, anche non direttamente investito dell'obbligo violato, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli compiuti da altri, non abbia fatto quanto possibile per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (violazione del dovere di intervento).

Ebbene, nel caso di specie, premesso che neppure risulta che alcuno degli amministratori fosse munito di delega, non può che riscontrarsi la responsabilità solidale dei convenuti, i quali tutti hanno tenuto un comportamento negligente e contrario alle regole di corretta gestione sociale avendo proseguito l'attività sociale in uno stato di sottocapitalizzazione, omettendo il versamento di imposte e tributi dovuti e non consentendo l'approvazione del bilancio del 2008, come detto approvato solo alcuni anni dopo.

Non sussistono, dunque, evidentemente i presupposti per ritenere Giovanni Giuseppe unico responsabile dei fatti di causa proprio perché, come detto, i due amministratori odierni convenuti costituiti erano tenuti a vigilare sull'operato del consiglio, agendo informati al fine di garantire il rispetto della legge e delle regole di corretta gestione.

Non consta, invece, in atti, alcun vano richiamo da parte dei convenuti al rispetto delle procedure di legge, laddove, invece, gli stessi, proprio in quanto amministratori di diritto, ben avrebbero potuto convocare l'assemblea e fare constatare a verbale il proprio dissenso alla prosecuzione, o addirittura, quale *extrema ratio*, rassegnare le proprie dimissioni, al cospetto di una riscontrata impossibilità di impedimento delle altrui condotte dannose (in tanto sostanziandosi, secondo la preferibile opinione, il dovere di fare quanto possibile per impedire il compimento degli altrui fatti dannosi o eliminarne/attenuarne le conseguenze dannose di cui all'art. 2392 c.c.: *ex multis*, Tribunale Sez. spec. Impresa - Firenze, 28/02/2023, n. 584Trib. Bologna, Sez. Imprese, 09/06/17).

Passando, dunque, alla quantificazione del danno, dalla CTU emerge che, nel 2007, il patrimonio netto (rettificato dai CTU) era pari ad € 89.262,00 e che, nel 2009, era pari ad - 2.125.365,00.



Il danno cagionato dal consiglio di amministrazione in carica alla società ed ai soci è, dunque, pari alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui la società doveva essere sciolta (2007) e la data in cui gli amministratori sono cessati dalla carica (aprile 2009).

In caso di quantificazione del danno in presenza di soggetti che si sono succeduti nella carica, infatti, è preferibile adottare il criterio c.d. *pro rata temporis* con riferimento non ad una differenza incrementale di perdita complessiva ma con specifico riferimento alla differenza prodottasi nei singoli periodi (o nello specifico esercizio) in cui ciascun convenuto è stato in carica.

Fra il 2007 ed il 2009 l'incremento del differenziale del patrimonio netto è stato il seguente: 2007 € -326.683; 2008 € - 412.606; 2009 € -968.281 (tenuto conto dei costi di liquidazione).

Dunque, considerato che il consiglio di amministrazione è cessato dalla carica a metà anno (aprile 2009), a parere del Collegio, il danno cagionato dalla società e dai soci in conseguenza della prosecuzione dell'attività a seguito della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, per il 2009, deve essere considerato in via equitativa per la metà. Trattandosi, invero, evidentemente di un criterio per la liquidazione del danno dovrà tenersi conto che gli amministratori sono restati in carica solo per una prima metà della predetta annualità. Per tale ragione appare corretto considerare, per il 2009, l'incremento del patrimonio netto pari ad € 480.000,00.

Tutto ciò premesso il danno cagionato dagli amministratori Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. in solido fra loro, è pari ad € 1.219.289,00 (pari alla sommatoria della perdita del patrimonio netto nel 2007 € -326.683; nel 2008 € -412.606 e per la metà del 2009 € - 480.000,00).

Per la condanna occorre, tuttavia, distinguere la posizione di Giovanni Giuseppe (cl. – deceduto – da quella degli altri due convenuti costituiti, Sergio e Giovanni (cl.

Si deve, invero, prendere atto della più recente giurisprudenza della Cassazione che ha affermato che *“In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita la notificazione dell’atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all’individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”* (Cass. civ., 15995/2022).



Nella specie, la Cassazione, in punto di motivazione, nella sentenza summenzionata, ha affermato che *“Occorre distinguere però la idoneità dell’atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorchè uno o più eredi restino contumaci - dalla possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l’esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro. Paradossalmente la parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all’intimato di opporsi esecutivamente. Per contro va chiarito che è il giudizio di cognizione in cui si stanno definendo i debiti del de cuius la sede in cui l’attore deve, anche dopo la riassunzione favorita dalla notifica. Né potrebbe essere diversamente, se si pon mente alla normativa successoria. Gli art. 752 e 754 c.c. , a tacer d’altro, precisano che i debiti ereditari non sono solidali, ma che i coeredi vi contribuiscono pro quota e sono tenuti verso i creditori in proporzione alla loro quota ereditaria, cosicchè la condanna nel giudizio di riassunzione non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori incombenti su chi vanta la pretesa.”*

Stanti tali principi di diritto, cui il Tribunale ritiene di doversi interamente conformare, deve evidenziarsi, con riferimento al caso concreto, che l’odierna Curatela attrice ha correttamente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi personalmente e collettivamente ma non ha, poi, adempiuto all’onere sulla stessa incombente di individuare i singoli eredi e le rispettive quote.

Non essendo stati individuati dalla Curatela i singoli debitori eredi di Giuseppe Giovanni non è, pertanto, possibile condannare gli eredi di quest’ultimo – convenuti collettivamente ed impersonalmente – al pagamento dell’importo summenzionato, in quanto rimasti contumaci e non individuati singolarmente.

Si deve, di converso, condannare i convenuti Sergio e Giovanni (cl. in solido fra loro, al pagamento in favore della Curatela del complessivo importo di € 1.219.289,00, avendo la Curatela provato il danno causato alla società ed ai soci, la *mala gestio* degli ex amministratori ed il nesso causale fra danno e condotta negligente.

Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento (12.11.2012), fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro



cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

**Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio
d'inventario di Saverio**

Alla luce degli atti di causa deve essere ritenuto responsabile dei danni cagionati alla società, per il periodo in cui rivestì la carica di amministratore unico, anche Saverio il quale fu nominato in data con atto del 20/04/2009 (iscrizione 06/05/2009) e durata in carica a tempo indeterminato e rimase in carica fino alla data del fallimento.

Come già sopra ampiamente evidenziato, nel corso degli accertamenti peritali è risultato che – come allegato dalla Curatela ed evidenziato anche nella relazione ex art. 33 l.fall. – il capitale era sceso al di sotto del minimo legale già nel 2007.

Deve, pertanto, affermarsi che l'amministratore unico Saverio ha proseguito l'attività sociale in uno stato di sottocapitalizzazione.

La prosecuzione dell'attività sociale, come detto, deve reputarsi incontestata fra le parti nonché ampiamente documentata essendo emerso che, in data 31 luglio 2009 (atto Notaio Maria Stella rep. n. 8549/4971), Saverio (dal 20.04.2009 amministratore unico di spa) e Sergio (nella sua qualità di presidente del CDA della neo costituita gestione s.r.l.) hanno stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda verso un corrispettivo un corrispettivo annuo di euro 200 mila.

Deve, dunque, essere nettamente censurato l'operato del nuovo amministratore il quale, invece di comunicare all'assemblea dei soci lo stato di crisi irreversibile della società, ha assunto nuove obbligazioni e stipulato nuovi contratti che si sono rilevati, poi, dannosi per la società.

Nel corso del suo mandato, inoltre, non sono stati approvati tempestivamente i bilanci (approvati, come detto, tutti insieme solo nel 2012) ed è stata, dunque, celata all'esterno la crisi della società.

Il danno cagionato alla società dalla prosecuzione dell'attività, peraltro, emerge evidentemente dalla CTU in quanto a partire dal 2009 (anno di nomina dell'amministratore unico) si sono avute le seguenti perdite in valore assoluto del patrimonio netto: 2009 € -1.083.867; 2010 € -1.044.838; 2011 € -1.475.351.



A parere del Collegio, peraltro, appare del tutto inidonea ad escludere la piena responsabilità di Saverio per *mala gestio* la circostanza che quest'ultimo, ha presentato una denuncia querela, in data 3 giugno 2010, nei confronti dell'ex amministratore Giovanni Giuseppe il quale avrebbe effettuato operazioni attive non fatturate per un importo pari ad € 4.970.733,53. E medesime considerazioni devono essere svolte riguardo al fatto che l'ex amministratore avrebbe denunciato all'assemblea dei soci le irregolarità commesse da Giovanni Giuseppe consentendo all'assemblea dei soci di deliberare, in data 15.10.2010, l'azione di responsabilità nei confronti di Giovanni Giuseppe.

La Curatela, infatti, ha contestato all'amministratore unico di aver proseguito l'attività sociale sebbene il capitale fosse ormai al di sotto del minimo legale.

Giusto il disposto dell'art. 2447 c.c., pertanto, l'ex amministratore unico era tenuto a convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società ovvero avrebbe dovuto compiere tutte le attività necessarie per lo scioglimento della società e la successiva liquidazione.

La condotta omissiva dell'ex amministratore il quale, di contro, ha celato le perdite, non consentendo l'approvazione dei bilanci nei termini di legge è stata causa del danno che può, come detto, quantificarsi come la differenza del patrimonio netto alla data della nomina (metà 2009) ed il fallimento.

Dalla relazione peritale è emerso che la riduzione del patrimonio netto – epurato dai costi di liquidazione -, è stata la seguente anno per anno: 2009 € -968.281; 2010 € -915.840; € 2011 € -1.385.814.

Anche in questa sede, considerato che il convenuto è stato nominato a metà 2009 e tenuto conto di un periodo c.d. di comportamento, appare congruo quantificare per il 2009 il danno cagionato alla società per la prosecuzione dell'attività sociale e rappresentato dal decremento del patrimonio netto l'importo complessivo di € 480.000,00.

Occorre, invero tener conto della massima di comune esperienza secondo cui la complessità dei sistemi contabili e, nelle imprese di dimensioni non piccole, il numero dei fatti suscettibili di esser contabilizzati, è tale per cui è normalmente molto difficile avere a disposizione una situazione patrimoniale ed economica che rimonti ad una data più recente di un paio di mesi da quella della rilevazione. Se a ciò si aggiunge il tempo ulteriore necessario per prenderne visione e trarne le adeguate conseguenze, è possibile affermare che il singolo amministratore non possa aver contezza immediata dovendo presumersi che l'omesso riscontro dello stato di sottocapitalizzazione divenga



possibile, e sia quindi a lui imputabile e (se omessa o negligente) addebitabile, normalmente alcuni mesi dopo.

Stanti tali premesse ritiene il Collegio che Saverio [redacted] sia responsabile di aver cagionato alla società un danno pari a complessivi € 2.781.654,00 (pari alla sommatoria per il 2009 di € 480.00,00; per il 2010 di € 915.840 e per il 2011 di € 1.385.814).

Giuseppe e [redacted] Giovanni ([redacted] in qualità di eredi con beneficio d'inventario di [redacted] Saverio, devono, pertanto, essere condannati al pagamento, in favore della Curatela, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio [redacted] del complessivo importo di € 2.781.654,00. L'accettazione con beneficio di inventario è stata, invero, opportunamente documentata dagli eredi convenuti e non è stata oggetto di contestazione da parte della Curatela.

Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento (12.11.2012), fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

I sindaci:

Il collegio sindacale in carica sino al 25.06.2010

Venendo, dunque, alla posizione dei sindaci, dalla documentazione in atti emerge che, a partire dal 2007 – anno in cui, come detto, la società doveva essere posta in liquidazione – si sono succeduti due collegi sindacali.

Fino al 25.06.2010 il collegio è stato composto da Luigi [redacted] Francesco - fino al 13.04.2008, data in cui è deceduto -, Teresa [redacted] Giuseppe - componente effettivo dopo il decesso di [redacted] Francesco -.

In data 27.09.2010 è stato nominato, poi, il nuovo collegio sindacale composto dai seguenti sindaci effettivi: [redacted] Giandomenico, [redacted] Domenico, [redacted] Domenico.



Eredi di

L'esame degli atti di causa induce il Tribunale a rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla Curatela nei confronti degli eredi di Francesco Azzurra Federica Francesca Gianluca

Quanto al sindaco convenuto Francesco è, infatti, documentato il decesso di Francesco al 13.04.2008 e non avendo la Curatela contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in modo specifico la data di inizio dell'incarico deve, dunque, affermarsi che quest'ultimo ha assunto la carica di sindaco dal 12.07.2007 al 13.04.2008.

Trattasi, peraltro, di circostanza che emerge dalla relazione di CTU nell'ambito della quale i consulenti hanno affermato che *“il dott. Francesco è stato sindaco effettivo della società spa dalla data della sua nomina (12/07/2007) alla data del suo decesso (13/04/2008), anche se la materiale cancellazione dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio è avvenuta nella successiva data del 29/09/2010. La parte ha documentato che il sindaco, nel periodo che va dal 30/10/2007 alla data del suo decesso (13/04/2008), è stato affetto da una gravissima patologia oncologica, di cui ha prodotto idonea documentazione di supporto.”*

Dalla certificazione medica prodotta dai convenuti emerge, inoltre, che, a causa della grave malattia (neoplasia polmonare con metastasi al cervello) che poi lo ha condotto alla morte, il rag. Francesco non era più in grado di attendere a qualsiasi attività sin dal 30 ottobre 2007, come risulta dalle certificazioni mediche depositate (cfr. all. fasc. eredi

Considerato, dunque, che il ha svolto la carica di sindaco per un periodo di circa un mese ritiene il Tribunale che nei suoi confronti non possa essere mosso alcun addebito di responsabilità dovendosi considerare, come già sopra esposto, il c.d. periodo di comportamento ovvero un congruo periodo che dia al sindaco l'opportunità di svolgere adeguate indagini sulla documentazione sociale per compiere eventuali osservazioni ed addebiti agli amministratori.

In mancanza di specifiche contestazioni da parte della difesa della Curatela sulla documentazione prodotta dagli eredi la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di quest'ultimi non può, pertanto, che essere respinta mancando la prova della responsabilità dell'ex sindaco per i fatti di causa.

Luigi e Teresa e di Giuseppe

Deve, invece, essere accolta la domanda proposta dalla Curatela nei confronti di Luigi e Teresa e di Giuseppe, nei limiti di seguito esposti.

Con riguardo alla posizione di Giuseppe e Luigi, in premessa, è bene osservare che, dall'esame della documentazione in atti compiutamente richiamata anche dai CTU,



emerge che Giuseppe ha rivestito la carica di componente del collegio sindacale dal 13.04.2008, data in cui è subentrato al sindaco effettivo deceduto Francesco, alla data del 25.06.2010, allorquando l'assemblea dei soci ha dichiarato decaduto il collegio sindacale in carica.

Come già sopra evidenziato nella decisione sulle questioni preliminari, la difesa del convenuto ha eccepito che quest'ultimo ha rivestito la carica di sindaco della società fallita dal giugno 2008 (periodo di morte del sindaco effettivo dott. fino ai primi mesi del 2009 e non fino al 27.09.2010 (come invece affermato dalla Curatela).

Detta prospettazione difensiva non merita di essere condivisa in quanto – per le ragioni sopra esposte che devono intendersi anche qui richiamate -, giusto il disposto dell'art. 2401 c.c., il è rimasto in carica sino alla declaratoria di decadenza pronunciata dall'assemblea e sino nomina del nuovo collegio sindacale avvenuta, per l'appunto, in data 27.09.2010 ed allo stesso modo deve affermarsi riguardo alla posizione di – il quale solo con la memoria conclusionale ha svolto contestazioni specifiche sulla durata dell'incarico -.

Inoltre, a parere del Collegio, non appare corretto ritenere – come, invece, affermato dal Tribunale di Vibo - che e in ogni caso, fossero decaduti di diritto dalla carica già nel 2009 per non aver partecipato a due adunanze assembleari. E ciò perché non è avvenuta alcuna sostituzione di un eventuale altro sindaco supplente al ed al come invece richiesto dall'art. 2401 c.c., che prevede che, anche in caso di decadenza, il collegio debba sempre essere costituito nel pieno delle proprie facoltà senza alcuna soluzione di continuità.

Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, affermarsi che il ha assunto la carica di sindaco effettivo della società dalla data del decesso del avvenuta in data 13.04.2008, sino al 25.06.2010, allorquando l'assemblea ha dichiarato i sindaci all'epoca in carica decaduti per non aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 2404, comma3, c.c. e che il Sindaco in carica dal 1996 è decaduto dalla carica in data 25.06.2010.

Ciò posto ritiene il Collegio che i tre componenti del collegio sindacale in carica sino al 25.06.2010 debbano essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla società dalla prosecuzione dell'attività sociale in uno stato di sottocapitalizzazione.

Nella specie, a parere del Tribunale, i tre convenuti devono rispondere in solido fra loro per il detrimento del patrimonio netto a seguito della perdita del patrimonio sociale.

Più in particolare l'esame degli atti di causa induce il Tribunale a ritenere Luigi e Teresa responsabili per il danno cagionato alla società dal 2007 sino al fallimento,



in solido con il consiglio di amministrazione in carica sino al 20.04.2009 ed in solido con Saverio amministratore unico in carica dal 20.04.2009 sino al fallimento.

Il sindaco [redacted] sindaco effettivo dal 13.04.2008 – data del decesso del sindaco [redacted] -, invece, deve essere ritenuto responsabile del danno cagionato alla società ed ai soci in corrispondenza dell'operato dell'amministratore unico Saverio [redacted] il quale come detto è stato nominato amministratore in data 20.04.2009 in quanto, evidentemente, nel periodo precedente, il convenuto non rivestiva il ruolo di sindaco effettivo della società.

Ebbene, con riguardo alla posizione di Luigi [redacted] e Teresa [redacted] come detto, dagli atti di causa emerge che gli stessi sono stati sindaci della società a partire dal 1996 ed hanno composto anche il collegio sindacale precedente, con ruolo di sindaco effettivo, a partire dal 1984.

A parere del Collegio, pertanto, i sindaci Luigi [redacted] e Teresa [redacted] devono essere ritenuti responsabili per non aver correttamente vigilato sull'operato negligente tenuto in danno della società, dapprima, dal consiglio di amministrazione composto da [redacted] Giovanni Giuseppe ([redacted] Giovanni ([redacted] e [redacted] Sergio, e poi dall'amministratore unico Saverio [redacted]

Come già sopra rilevato in punto di diritto, infatti, si osserva che la responsabilità dei sindaci, ai sensi dell'art. 2407 c.c., può assumere una duplice valenza: per fatto esclusivamente proprio ossia per non aver adempiuto ai compiti connessi con la carica rivestita di cui all'art. 2403 c.c., oppure in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica.

Inoltre, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate ovvero denunciandole al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c. (cfr., *ex multis*, Cass. n. 16314/2017; n. 32397/2019 e n. 38733/2021).

Del resto, può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, in caso di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare o, quanto meno, a ridurre le conseguenze dannose della condotta gestoria che, in mancanza, si protrae nell'inerzia del collegio sindacale.



La prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità al comportamento illegittimo dei sindaci della società spetta all'attore (curatore), dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.

Più specificamente la responsabilità (omissiva) dei sindaci, in solido con quella degli amministratori, presuppone che questi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e l'ineludibile (prova della) esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate ed il danno accertato, potendo i sindaci essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi direttamente imputabili.

Si osserva, poi, che sebbene spetti all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la sua responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale (cfr. Tribunale Milano – Sezione Impresa – 22/03/2023 su “giurisprudenzadelleimprese.it”).

Infine, è bene osservare, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, che *“In materia di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci (art. 2407, comma 2, cod.civ.), non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una evidente violazione, ovvero, non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero. Pertanto ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci, non è richiesto che un particolare comportamento, sia espressamente previsto dalla legge. Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di mala gestio”* (Cassazione civile , sez. I , 19/02/2024 , n. 4315).

Ad ogni modo - ai sensi degli artt. 2401, 2403 e 2407 c.c. - i componenti del collegio sindacale sono onerati del controllo costante e continuativo sulla capienza del patrimonio sociale, oltre che investiti di un dovere di verifica sulla legalità (non solo formale ma) sostanziale dell'operato degli amministratori.



Più segnatamente ad essi compete una vigilanza sulla società che può dirsi analitica; non solo, quindi, un controllo sulla corretta amministrazione di tipo esclusivamente procedimentale ma anche rivolto all'esame degli atti di natura gestoria.

In tale logica è corretto ritenere che spetti al collegio: (i) la verifica del tipo di gestione compiuta dagli amministratori, tenendo conto dell'oggetto sociale e dell'interesse della società; (ii) ancor più precisamente, la verifica del rispetto della legge, dello statuto, dei criteri di ragionevolezza, di accortezza e di adeguata informazione assunta da parte dell'organo amministrativo prima del compimento di qualsiasi scelta.

Pertanto, i sindaci sono tenuti ad attività d'ispezione, di controllo degli atti e della contabilità sociale, quanto da ultimo anche al fine di verificare la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e di esprimere, con apposita relazione, la propria valutazione su tale documento (nello stesso senso cfr. Tribunale Napoli, sez. specializzata imprese, n. 9506/2023).

La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass. sez. un. pen. n. 30328 del 2002, RV 222138 e 222139; Cass. civ. sez. 3, n. 20328 del 20/09/2006).

In definitiva, quindi, la responsabilità dei sindaci presuppone: 1) la commissione da parte degli amministratori di un illecito; 2) che da tale comportamento sia derivato un danno; 3) che i sindaci abbiano violato i doveri a loro carico, non vigilando con diligenza; 4) che sussista una relazione di causa effetto tra la loro mancata vigilanza ed il danno verificatosi.

Ebbene, con riguardo al caso di specie, a parere del Collegio, deve affermarsi che il collegio sindacale in carica sino al 25.06.2010 ha ommesso ogni controllo sui dati di bilancio che hanno condotto alla prosecuzione illecita dell'attività di impresa con ingente danno per la società.

Come evidenziato, infatti, dai CTU, gli organi di controllo mai hanno segnalato nelle forme opportune astrattamente idonee ad evitare il danno – prima del 19.05.2010 - le gravissime perdite della società mai ripianate né hanno chiaramente segnalato l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione dell'attività sociale stante lo stato di sottocapitalizzazione della società.

Nel caso di specie appare evidente che l'organo di controllo non ha operato nel rispetto del proprio mandato.



Dalla lettura dei verbali non risultano, infatti, prima della nomina di Saverio da parte del collegio sindacale, richieste di chiarimenti, né di ispezioni fatte al consiglio di amministrazione.

Appare evidente come un intervento concreto e legittimo e tempestivo del collegio sindacale nei confronti del consiglio di amministrazione in carica dal 2007 al 2009, con conseguente denuncia al Tribunale, avrebbe certamente limitato i danni derivanti dalla continuazione dell'attività sociale.

Al contrario l'organo di controllo nulla ha osservato, ne opposto di fronte alla condotta tenuta dal consiglio di amministrazione, prova di ciò è data anche dalla circostanza per cui alcun controllo era operato sulle movimentazioni finanziarie, consentendo agli amministratori di trasferire liberamente somme di denaro da una società all'altra, come emerge dalla relazione della Guardia di finanza in atti.

Sul collegio sindacale grava un costante obbligo di verifica della adeguatezza del capitale sociale e di assunzione delle iniziative funzionali e conseguenti a tale verifica, obbligo che, a parere del Collegio, non risulta in alcun modo essere stato rispettato nel caso concreto.

Stanti tali premesse ritiene il Tribunale che l'operato dei sindaci debba essere nettamente censurato in quanto l'organo di controllo non si è avveduto dello stato irreversibile di crisi della società e non si è avveduto che, già a partire dal 2007, come sopra ampiamente evidenziato, il capitale era sceso al di sotto del minimo legale.

Come emerge, evidentemente, dai verbali ampiamente esaminati dai CTU, la circostanza che non fosse possibile approvare i bilanci successivi al 2007 doveva allertare i sindaci sullo stato di crisi e di irregolarità contabile della società.

Dunque ben prima del momento in cui la s.p.a. è stata dichiarata fallita, si era verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2485 c.c. e, nonostante ciò, amministratori e sindaci non avevano adottato i provvedimenti previsti: già durante l'esercizio del 2005, infatti, la società subisce ingenti perdite mai ripianate.

Perciò, allora, non poteva che ritenersi che durante il 2007-2008, se crediti le perdite fossero state controbilanciati da appositi e congrui fondi rischi, si sarebbe manifestata con evidenza l'esigenza di ridurre il capitale sociale della società al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge e, dunque, sciogliere la Società.

Come già sopra evidenziato, infatti, alla luce degli esiti della CTU, deve affermarsi che la s.p.a. avrebbe dovuto dunque cessare la propria attività nel 2007, o comunque certamente nel 2008, in quanto dalla CTU è emerso che *“i bilanci oggetto di approvazione hanno recepito un trattamento delle perdite di esercizio che di fatto hanno alterato le reali situazioni*



patrimoniali, essendo state artificialmente occultate le perdite di esercizio che hanno condotto patrimonio netto a ridursi di oltre un terzo del valore del capitale sociale, sin dal periodo amministrativo chiuso al 31 dicembre 2005, anno in cui si è manifestato un patrimonio netto (a seguito delle rettifiche condotte) di euro 1.281.028.” (cfr. relazione CTU pag. 145).

L'esame della documentazione in atti non consente, invero, al Tribunale in alcun modo di accogliere le difese dei sindaci odierni convenuti.

Come evidenziato, infatti, dalla stessa difesa dei sindaci la situazione di crisi della società è stata attenzionata dall'organo di controllo solo dopo le dichiarazioni rese dall'ex amministratore

Giovanni Giuseppe (allorquando non era più sindaco della società) nell'assemblea dei soci del 20.04.2009.

A ben vedere, peraltro, i sindaci convenuti neppure hanno allegato né, tanto meno provato, di aver compiuto i dovuti accertamenti sullo stato di crisi della società.

E deve, pertanto, tanto più affermarsi che l'esistenza di una contabilità sommersa, come anche la grande evasione fiscale da parte degli amministratori, è stata resa possibile proprio perché il collegio sindacale all'epoca in carica non ha effettuato i dovuti controlli ed in primo luogo i controlli sul bilancio.

In sostanza il collegio sindacale ha consentito agli amministratori succedutisi di gestire la società in piena libertà e senza alcuna fattiva ed incisiva forma di controllo sostanziale che avrebbe viceversa e senza ombra di dubbio alcuno impedito che l'attività dei legali rappresentanti determinasse un danno sociale di tale portata e rilevanza.

Dunque, alla luce di tali considerazioni, accertata la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale alla data del 2007, non può che rilevarsi l'assoluta tardività del ricorso ex art. 2409 c.c. – proposto peraltro di fronte ad un Tribunale incompetente in quanto sulla materia vi è competenza esclusiva della Sezione Specializzata Imprese – proposto dai sindaci da Luigi Teresa e Giuseppe solo in data 19.05.2010, ovvero ben 3 anni dopo il momento in cui i sindaci avrebbero dovuto agire per evitare il danno ed escludere, pertanto, la propria responsabilità.

Stanti tali premesse appaiono, dunque, evidentemente tardive – oltre che inefficaci - anche le sollecitazioni e gli inviti formali formulati all'amministratore unico Saverio dal collegio sindacale.

Premesso che l'amministratore Saverio è stato nominato nell'aprile del 2009 appare, infatti, chiaro che la negligenza del consiglio sindacale (di cui due componenti e



erano in carica dal 1996) ha consentito all'ex amministratore di agire indisturbato ai danni della società sicuramente per un anno allorquando è stato depositato il ricorso ex art. 2409 c.c..

A parere del Collegio, pertanto, l'operato del collegio sindacale è stato negligente poiché non ha verificato le gravissime perdite accumulate dal 2004 e sfociate nella perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale nel 2007 ed ha consentito la predisposizione di bilanci inveritieri che occultavano le perdite.

Sul punto, infatti, va chiarito che i sindaci, rivestendo anche le funzioni di controllo contabile, potevano e dovevano, secondo i canoni di professionalità e diligenza, avvedersi della grave situazione di indebitamento della società, nonché della perdita del capitale sociale.

Essi rispondono dunque, in solido con gli amministratori, della prosecuzione dell'attività in termini di gestione non conservativa e di dissimulazione della perdita nei confronti dei creditori sociali. (cfr. relazione CTU pag. 174 *“È oggettivamente dimostrato, con il supporto della documentazione sopra richiamata, che, mai, dall'approvazione del bilancio 2005 in poi (anno 2006 sino all'anno 2010) sia stata sollevata alcuna questione afferente alla mancata copertura effettiva delle perdite, essendosi proseguita l'attività d'impresa e, in tal modo, determinandosi un incremento del dissesto finanziario. Né, tantomeno, vi è traccia, negli atti sociali e all'interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci di esercizio, di specifiche osservazioni da parte dell'organo di controllo”*).

Peraltro dai verbali assembleari in atti emerge anche che i sindaci non hanno partecipato a numerose assemblee e che, per tale ragione, sono stati dichiarati decaduti dall'incarico con delibera assembleare del 25.06.2010.

In applicazione dell'art. 2407 c.c., ai sensi del quale i sindaci *“sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*, sussiste, dunque, nel caso di specie, il nesso causale fra il danno cagionato alla società per la prosecuzione da parte dell'organo gestorio dell'attività sociale in violazione dell'art. 2447 e 2485 c.c. e l'attività negligente del collegio sindacale il quale non ha tempestivamente denunciato la crisi irreversibile e non si è accorto delle condotte di *mala gestio* tenute dagli amministratori ai danni della società, agendo solo tardivamente ex art. 2409 c.c., peraltro, di fronte ad un Tribunale incompetente (ed omettendo di impugnare il provvedimento del Tribunale di Vibo che ha rigettato il ricorso ritenendo i sindaci non legittimati attivi).

Venendo, quindi, alla quantificazione del danno, come detto, occorre tener presente che i sindaci Luigi e Teresa erano in carica già nel 2007.



Pertanto, Luigi e Teresa in qualità di componenti del collegio sindacale, devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento in favore della Curatela del complessivo importo di € 4.000.943,00, di cui € 1.219.289,00, in solido tra loro ed in solido con Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. e di cui € 950.000,00, in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio ed in solido con Giuseppe.

Giuseppe, invece, deve essere condannato, in solido con Luigi e Teresa ed in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio al pagamento, in favore della Curatela attrice, del complessivo importo € 950.000,00, oltre interessi come indicato in motivazione.

Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento (3.12.2014), fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

Giandomenico**Domenico,****Domenico**

Procedendo, poi, con il vaglio delle contestazioni mosse dalla difesa attorea nei confronti del successivo consiglio sindacale, nominato in data 27.09.2010 e rimasto in carica sino al fallimento, ritiene il Tribunale che, anche in questo caso, la Curatela abbia assolto all'onere sulla stessa incombente avendo provato la condotta negligente dei sindaci convenuti - consistente nell'omesso controllo sull'attività gestoria svolta dall'amministratore unico Saverio - il danno cagionato alla società ed il nesso causale fra danno e condotta illecita.

In premessa ritiene il Tribunale che non appaia opportunamente provata la prospettazione difensiva sostenuta dal sindaco Giandomenico secondo il quale *“Risulta documentalmente che*



o per dimissioni o perché decaduto (assenza non giustificata per due volte consecutive) il dott. a far data dal 20.10.2010 non faceva più parte degli organi sociali della società”.

Nella specie, la difesa di Giandomenico, già nella comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che *“Il dr. Giandomenico fà presente di esser stato nominato quale Presidente del Collegio sindacale della fallita società il 27.9.2010 (cfr. all.1) prendendo possesso della funzione il successivo 29.9 e che il 20.10.2010 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica all’Amministratore p.t. della società. Da tale ultima data non ha più partecipato né ha avuto modo di interessarsi (o di essere interessato) della vita societaria della spa”. A riscontro di quanto appena rilevato vi è la sua mancata partecipazione (dal 20.10.2010) sia ai CdiA che alle riunioni del collegio sindacale che dagli allegati di cui al fascicolo attoreo è documentale si sono tenuti. Addirittura, solo per elencarne alcune, le riunioni del C.S. del 10.1.11 - 12.4.11 – 18.7.11 – 19.10.11 si sono tenute con i presenti che hanno verbalizzato l’assenza del con la motivazione : “perché dimissionario”.*

Ciò posto, con riguardo alle dimissioni che il sindaco convenuto avrebbe rassegnato già in data 27.09.2010 osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del convenuto, l’efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto ma è operativa con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica. (nello stesso senso cfr. Trib. Roma 04/07/2016, n. 8658) e, più in particolare, essa può reputarsi efficace solo dopo le necessarie iscrizioni nel registro delle imprese.

Una corretta interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie induce, infatti, il Tribunale a ritenere che, in caso di dimissioni del sindaco effettivo, il subentro del sindaco supplente è automatico, nel senso che non necessita di un’altra nomina o di conferma o di un’altra accettazione. È però necessario comunicare la cessazione del sindaco effettivo al subentrante per consentirne la presa di conoscenza del ruolo assunto e far decorrere lo stesso. Si dovrà anche procedere all’iscrizione nel registro delle imprese sia della cessazione della carica sia del subentro con il corollario che, fino a quando la comunicazione del subentro non sia giunta a conoscenza del destinatario, la cessazione della carica, anche se riguarda tutti i componenti effettivi, non ha efficacia e i(l) sindaci(o) cessati(o) continueranno(à) a svolgere le funzioni in regime di *prorogatio*.

Solo una tale interpretazione appare, invero, rispettosa dei principi di certezza giuridica (cfr. Cass. civ., sez. I, 04/05/2012, n. 6788, laddove si afferma che, in considerazione del trasferimento degli obblighi che discendono dall’assunzione della carica di sindaco effettivo, il subentro del supplente ha inizio con la comunicazione al sindaco supplente dalla cessazione della carica del



sindaco effettivo e che tale (comunicazione) rappresenta conseguenza obbligata del loro subingresso nelle funzioni).

Ciò posto, nel caso concreto, dall'esame degli atti di causa, analiticamente analizzati anche dai CTU, emerge il che Presidente Giandomenico, pur risultando in carica sino al 12/11/2012, di fatto, dopo la prima riunione tenutasi in data 29.09.2010, non ha mai partecipato ai lavori risultando come da lettura dei verbali, "dimissionario".

Nella specie i consulenti hanno riscontrato la mancata produzione delle formali dimissioni del sindaco presidente evidenziando, però, che *"tale situazione è stata ratificata e trova traccia nei successivi 6 verbali del collegio sindacale via via redatti, dove il Presidente è risultato assente giustificato in quanto dimissionario. Il non ha altresì partecipato e sottoscritto alcuna relazione del collegio sindacale relativa ai bilanci 2008, 2009 e 2010. Quanto sopra indicato ha trovato conferma dalla lettura dei verbali del collegio sindacale nelle pagg. 1 – 10 – 15 – 19 – 23 – 27 – 48 e 58."* (cfr. relazione CTU pag. 17).

Alla luce della relazione di CTU emerge, pertanto, che, nel registro delle imprese, non fu trascritta la cessazione della carica del sindaco né, tanto meno, l'eventuale subentro del sindaco supplente, non essendo stato neppure indicato dalle parti chi sarebbe subentrato fra i sindaci.

Ciò posto ritiene il Tribunale che, non avendo parte convenuta opportunamente documentato l'efficacia della cessazione dell'incarico per dimissioni – mancando la prova dell'iscrizione del registro delle imprese e non essendo stato neppure indicato il sindaco supplente che sarebbe subentrato -, deve ritenersi che il sindaco sia rimasto in carica assieme agli altri sindaci sino al fallimento.

Peraltro, sul punto, sovviene l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui le dimissioni presentate, ove non fossero accompagnate anche da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti gestori, non escludono l'inadempimento del sindaco posto che, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato, la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo e le dimissioni diventano, anzi, sotto questo profilo, esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità (cfr. Cass. 18770/2019 e, più recentemente 2400/2024).

A parere del Collegio i sindaci Giandomenico Domenico, Domenico devono, pertanto, essere considerati responsabili del danno cagionato alla società per la prosecuzione dell'attività sociale a partire dal 2011 sino alla data del fallimento in solido con gli eredi di Saverio



Più in particolare, considerato che il nuovo collegio sindacale è stato nominato nel settembre del 2010 appare congruo ritenere che, già nel 2011, i sindaci dovevano essere pienamente coscienti dello stato di crisi irreversibile della società e dovevano provvedere a tenere i dovuti comportamenti previsti dalla legge.

Nel 2011 invero ancora non erano stati approvati i bilanci dal 2008 ed il capitale sociale era sceso al di sotto del minimo legale già dal 2007.

Relativamente ai bilanci, il bilancio al 31.12.2008, unitamente al bilancio al 31.12.2009 ed al 31.12.2010 sono stati, infatti, contestualmente approvati con assemblea dei soci del 06.05.2012, ben oltre i termini previsti dalle disposizioni statutarie e codicistiche, in un momento in cui i sindaci in carica erano proprio e

Ebbene, dalla CTU in atti è emerso che *“I bilanci oggetto di approvazione hanno recepito un trattamento delle perdite di esercizio che di fatto hanno alterato le reali situazioni patrimoniali, essendo state artificialmente occultate le perdite di esercizio che hanno condotto patrimonio netto a ridursi di oltre un terzo del valore del capitale sociale, sin dal periodo amministrativo chiuso al 31 dicembre 2005, anno in cui si è manifestato un patrimonio netto (a seguito delle rettifiche condotte) di euro 1.281.028. · Per come sarà analiticamente dimostrato nella risposta ai quesiti VII e VIII, il patrimonio netto si è, sin dal 2004 effettivamente eroso sino al 2010, senza che l’Organo amministrativo e i Soci abbiano compiuto alcuna concreta azione per coprire dette perdite e per mantenere l’entità del patrimonio netto nella sua effettiva consistenza: le perdite non sono mai state ripianate, le stesse non sono state indicate nel patrimonio netto dei bilanci, in quanto stornate con la voce “crediti diversi”, voce che, via via, è cresciuta, non essendovi stato alcun apporto finanziario da parte dei soci, non essendo mai state coperte e non essendo stati redatti e sottoposti tempestivamente all’assemblea i bilanci a partire dal 2008”* (cfr. relazione CTU pag. 146) e che, *“non vi è traccia, negli atti sociali e all’interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci di esercizio, di specifiche osservazioni da parte dell’organo di controllo.”*

Più in particolare, in sede di risposta alle osservazioni ricevute, i CTU hanno evidenziato che il collegio sindacale *“esprimendo un parere positivo solo sulla correttezza nella redazione del bilancio e sull’osservanza della forma e della procedura, evidenzia nella sue relazioni ai bilanci “tutta una serie di incongruenze tra le disposizioni normative (civili e fiscali, ecc ...) in merito alla corretta tenuta della contabilità ed alla corretta esposizione dei fatti ed atti relativi alla gestione amministrativa della società”*. Trattasi, evidentemente, di segnalazioni del tutto inidonee ad evitare il danno rappresentato dall’aggravamento del dissesto,



I sindaci all'epoca in carica, nominati nel settembre 2010, non hanno, infatti denunciato, eventualmente alla procura ovvero mediante un ricorso ex art. 2409 c.c., la condotta tenuta dall'amministratore unico in danno alla società.

I sindaci odierni convenuti, infatti, non si sono accorti del grave stato di sottocapitalizzazione della società, sebbene vi fossero chiari segnali di allarme in tal senso; segnali consistenti, da un lato, dal fatto che gli stessi sindaci precedentemente in carica avevano agito – seppur in ritardo con ricorso ex art. 2409 c.c. – e, dall'altro, che i bilanci già dal 2008 non venivano più approvati; circostanza quest'ultima indicativa di una precisa volontà dell'organo amministrativo di occultare le perdite.

Dunque, premesso che, come già sopra ampiamente esposto, i sindaci sono tenuti ad attività d'ispezione, di controllo degli atti e della contabilità sociale, quanto da ultimo anche al fine di verificare la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e di esprimere, con apposita relazione, la propria valutazione su tale documento, rileva il Collegio che, nel caso di specie, i convenuti non hanno assolto all'onere sugli stessi incombente non avendo provato di aver adempiuto agli obblighi di controllo sull'amministratore e non avendo provato di aver esercitato tutti i poteri necessari per evitare la prosecuzione dell'attività sociale in danno ai creditori.

Appare, invero, del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità in capo ai sindaci, la circostanza che il dissesto esistesse da data anteriore al 2010, in quanto detta circostanza avrebbe dovuto tanto più allertare i sindaci ed indurli a segnalare con gli strumenti opportuni la situazione esistente.

Invero, come noto, non è sufficiente, per escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori (Cass. civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 18770 del 12/07/2019).

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che le dimissioni rassegnate appositamente per non completare le diverse possibili reazioni, rappresentano senza dubbio una conferma della responsabilità (cfr. Trib. Milano 22/12/2016, n. 25096 che ha ritenuto responsabili i sindaci, qualora, pur consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all'organo amministrativo, nonché della totale mancanza di collaborazione del medesimo, si limitino a convocare l'assemblea sociale ex art. 2406, comma 2,



c.c., con contestuale comunicazione delle proprie dimissioni e cfr. Cass. civ., sez. I, 11/12/2019, n. 32397, che ha ritenuto le dimissioni non idonee ad esimere da responsabilità, quando non siano accompagnate da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la stessa impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata).

Stanti tali premesse ritiene il Collegio che le dimissioni non valgono, in alcun modo, ad escludere la responsabilità del sindaco non solo poiché non formalizzate e non iscritte nel registro delle imprese, ma perché, come sopra evidenziato, sono indici di una condotta inerte e colposa dell'organo di controllo che omette di agire per impedire il danno cagionato dalla *mala gestio* dell'organo gestorio.

Sempre riguardo alla posizione di Giandomenico per le medesime ragioni già espresse riguardo ai sindaci e non è possibile affermare, poi, – come, invece, genericamente sostenuto dalla difesa del convenuto – che il presidente sindaco sarebbe cessato in ogni caso dalla funzione già nel 2010 per decadenza non avendo partecipato ad alcuna riunione assembleare.

Un accertamento da parte di un organo sociale che dia evidenza dell'avvenuta decadenza del sindaco si rende, infatti, necessario per ogni decadenza (tanto ordinaria quanto sanzionatoria) anche ai fini dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 2401 c.c. e, ulteriormente, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della carica e della nomina del nuovo del sindaco. Come evidenziato anche in dottrina, infatti, una deliberazione formale risulta un passaggio inevitabile per consentire che l'avvenuta decadenza sia resa conoscibile alla società e ai terzi, nei confronti dei quali la decadenza sarà opponibile solo in seguito a tale iscrizione (nello stesso senso, cfr. Corte App. Catania 08/10/2019, n. 2175, secondo cui l'operatività della decadenza sanzionatoria non può essere automatica in quanto occorre un accertamento della stessa, sussistendo ineludibili esigenze garantiste che impongono l'attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza).

Tutto ciò premesso deve, dunque, affermarsi che il sindaco ha rivestito la carica di componente il collegio sindacale, unitamente ai sindaci e sino al fallimento.



Alla luce degli atti di causa deve, poi, nel merito, affermarsi la responsabilità del collegio sindacale per aver causato un danno alla società ed ai creditori in concorso con l'amministratore unico Saverio

A parere del collegio risulta, infatti, del tutto inidonea ad escludere la responsabilità dei convenuti la circostanza – allegata dalla difesa di e - che i sindaci, in data 8.10.2012, avrebbero deliberato di proporre un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico in quanto detta iniziativa risulta evidentemente tardiva in quanto, non appena nominati, i sindaci avrebbero dovuto avvedersi della grave crisi della società.

Di contro, alla luce delle stesse difese spiegate dai sindaci convenuti, deve ritenersi che i sindaci con grave negligenza neppure si siano accorti dello stato di crisi irreversibile della società e che, pertanto, hanno concorso nel cagionare il danno alla società per la prosecuzione della società sociale dovendosi affermare che, in caso di azione concreta ed effettiva dei sindaci, non vi sarebbe stato ulteriore aggravio del dissesto.

La negligente condotta dei sindaci i quali, come detto, in alcun modo, hanno agito per impedire il prodursi del danno comporta che gli stessi devono rispondere in solido con gli eredi di Saverio del danno cagionato alla società, per l'importo che di seguito si va ad indicare.

Anche in questa sede, per la quantificazione del danno, deve farsi riferimento alle conclusioni espresse dai CTU i quali hanno evidenziato che, nel 2011, il detrimento del patrimonio netto, epurato dei danni che si sarebbero dovuti sostenere in caso di liquidazione, è stato pari ad € 1.385.814,00.

Detto importo rappresenta il danno cagionato dai sindaci, in solido con l'ex amministratore, per la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

In ragione di quanto esposto, pertanto, i sindaci Giandomenico, Domenico, Domenico, devono essere condannati, in solido fra loro, ed in solido con gli eredi di Saverio al pagamento del complessivo importo di € 1.385.814,00.

Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento (3.12.2014), fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri



equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra esposto il Collegio accerta che Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. in qualità di componenti del consiglio di amministrazione della società s.p.a., hanno cagionato, in solido fra loro ed in solido con i sindaci Luigi e Teresa un danno alla società ed ai creditori pari ad € 1.219.289,00 e, per l'effetto, condanna Sergio e Giovanni (cl. Luigi e Teresa in solido fra loro, al pagamento, in favore della Curatela, del complessivo importo di € 1.219.289,00, oltre interessi come indicato in motivazione.

Il Collegio accerta, altresì, che Saverio in qualità di amministratore unico della società s.p.a., ha cagionato un danno alla società ed ai creditori pari ad € 2.781.654,00, di cui € 950.000,00 in solido con Luigi e Teresa e Giuseppe, in qualità di componenti del collegio sindacale, e di cui € 1.385.814,00 in solido con i sindaci Giandomenico Domenico, Domenico; accerta che Luigi Teresa in qualità di componenti del collegio sindacale, hanno cagionato alla società ed ai soci, in solido tra loro, un danno complessivamente pari ad € 4.000.943, di cui € 1.219.289,00, in solido con Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. e di cui € 950.000,00, in solido con Saverio e Giuseppe; accerta che Giuseppe, in qualità di componente del collegio sindacale, ha cagionato alla società ed ai soci un danno pari ad € 950.000,00, in solido con Saverio Luigi Teresa Giandomenico, Domenico, Domenico, in qualità di componenti del collegio sindacale, hanno cagionato alla società ed ai soci un danno pari ad € 1.385.814,00, in solido tra loro ed in solido con Saverio e, per l'effetto, condanna Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio al pagamento, in favore della Curatela attrice, del complessivo importo di € 2.781.654,00, di cui € 950.000,00 in solido con Giuseppe, Luigi e Teresa e di cui € 1.385.814,00 in solido con Giandomenico, Domenico, Domenico, oltre interessi come indicato in motivazione e condanna Luigi e Teresa in qualità di componenti del collegio sindacale, in solido fra loro, al pagamento in favore della Curatela del complessivo importo di € 4.000.943,00, di cui € 1.219.289,00, in solido tra loro ed in



solido con Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. e di cui € 950.000,00, in solido tra loro ed in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio ed in solido con Giuseppe; condanna Giuseppe, in solido con Luigi e Teresa ed in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio al pagamento, in favore della Curatela attrice, del complessivo importo € 950.000,00, oltre interessi come indicato in motivazione; condanna Giandomenico, Domenico, Domenico, in solido fra loro ed in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio al pagamento, in favore della Curatela attrice, del complessivo importo € 1.385.814,00, oltre interessi come indicato in motivazione.

Si devono, invece, rigettare tutte le domande proposte dalla Curatela nei confronti di Azzurra Federica Francesca Gianluca in qualità di eredi di Francesco

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificato.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, come proposta dagli eredi di Francesco, mancando la prova della mala fede o colpa grave. Invero *“l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 1, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto)”* (Cass. civ., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10236; nello stesso senso cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023: *“Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo”*).

Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di Sergio Giovanni (cl. Giuseppe Luigi Teresa Giuseppe Giandomenico, Domenico, Domenico in solido fra loro. Con la precisazione che le somme per la CTU dovute da Giuseppe e Giovanni (in



solido fra loro, in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, sono dovute non oltre i limiti del valore dei beni pervenuti in successione.

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta che Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. in qualità di componenti del consiglio di amministrazione della società s.p.a., hanno cagionato, in solido fra loro ed in solido con i sindaci Luigi e Teresa un danno alla società ed ai creditori pari ad € 1.219.289,00;
- condanna Sergio e Giovanni (cl. Luigi e Teresa in solido fra loro, al pagamento, in favore della Curatela, del complessivo importo di € 1.219.289,00, oltre interessi come indicato in motivazione;
- accerta che Saverio in qualità di amministratore unico della società s.p.a., ha cagionato un danno alla società ed ai creditori pari ad € 2.781.654,00, di cui € 950.000,00 in solido con Luigi e Teresa e di Giuseppe, in qualità di componenti del collegio sindacale, e di cui € 1.385.814,00 in solido con i sindaci Giandomenico Domenico, Domenico;
- accerta che Luigi Teresa in qualità di componenti del collegio sindacale, hanno cagionato alla società ed ai soci, in solido tra loro, un danno complessivamente pari ad € 4.000.943, di cui € 1.219.289,00, in solido con Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. e di cui € 950.000,00, in solido con Saverio e Giuseppe;
- accerta che Giuseppe, in qualità di componente del collegio sindacale, ha cagionato alla società ed ai soci un danno pari ad € 950.000,00, in solido con Saverio Luigi Teresa
- accerta che Giandomenico, Domenico, Domenico, in qualità di componenti del collegio sindacale, hanno cagionato alla società ed ai soci un danno pari ad € 1.385.814,00, in solido tra loro ed in solido con Saverio
- condanna Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio al pagamento, in favore della Curatela attrice, del complessivo importo di € 2.781.654,00, di cui € 950.000,00 in solido con



Giuseppe, Luigi e Teresa e di cui € 1.385.814,00 in solido con Giandomenico, Domenico, Domenico, oltre interessi come indicato in motivazione;

- condanna Luigi e Teresa in qualità di componenti del collegio sindacale, in solido fra loro, al pagamento in favore della Curatela del complessivo importo di € 4.000.943,00, di cui € 1.219.289,00, in solido tra loro ed in solido con Giovanni Giuseppe (cl. Sergio e Giovanni (cl. e di cui € 950.000,00, in solido in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio ed in solido con Giuseppe;
- condanna Giuseppe, in solido con Luigi e Teresa ed in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio al pagamento, in favore della Curatela attrice, del complessivo importo € 950.000,00, oltre interessi come indicato in motivazione;
- condanna Giandomenico, Domenico, Domenico, in solido fra loro ed in solido con Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio, nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio al pagamento, in favore della Curatela attrice, del complessivo importo € 1.385.814,00, oltre interessi come indicato in motivazione;
- Condanna Sergio Giovanni (cl. Giuseppe e Giovanni (in qualità di eredi con beneficio d'inventario di Saverio e nei limiti del valore dei beni loro pervenuti dalla successione di Saverio Luigi Teresa Giuseppe, Giandomenico, Domenico, Domenico alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 29.193,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
- rigetta tutte le domande proposte dalla Curatela nei confronti di Azzurra Federica Francesca Gianluca in qualità di eredi di Francesco
- condanna la Curatela alla refusione, in favore di Azzurra Federica



Francesca Gianluca delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 24.668,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;

- dispone con separata ordinanza sulla domanda proposta nei confronti della di Assicurazioni s.p.a., dovendosi dichiarare la litispendenza e la conseguente cancellazione della causa sul ruolo;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di Sergio Giovanni (cl. Giuseppe, Luigi Teresa Giuseppe Giandomenico Domenico, Domenico in solido fra loro.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.07.2024.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

